Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Lunedì, 28 giugno 1926 — Numero 148

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*) — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L. Cappelli.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *ND.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1356.

LEGGE 25 giugno 1926, n. 1061.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (Tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, ai termini del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1 - Tabelle *B* e *C*).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'azienda di Stato dei servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, ai termini del R. decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge (Allegato all'Appendice n. 1 - Tabelle *D* e *E*).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, ai termini della legge 7 luglio 1907, numero 429, in conformità degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 2 - Tabelle *F* e *G*).

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229 il limite massimo dell'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1926-27 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la loro constatata inabilità, è stabilito nella somma di L. 2,000,000.

Art. 6.

L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1926-27, in L. 900,000,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA 4.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse) .	1,300,000 —
2	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182) . .	80,000 —
3	Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile . .	20,000 —
4	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale .	18,000 —
5	Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale o provinciale e loro famiglie	7,000 —
6	Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, i Consigli ed i Comitati di carattere permanente e temporaneo .	200,000 —
7	Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale	22,000 —
8	Spese di telegrammi (Spesa obbligatoria)	26,500 —
9	Spese di liti, di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie, relative al demanio pubblico marittimo (Spesa obbligatoria)	18,000 —
10	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	110,000 —
11	Spese casuali	6,000 —
12	Fitto di locali di proprietà privata, manutenzione e canoni d'acqua	180,000 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		1,982,500 —
	Debito vitalizio.	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	900,000 —
15	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	4,000 —
		904,000 —
	Spese per la marina mercantile.	
16	Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
17	Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile	10,000 —
18	Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie	50,000 —
19	Vigilanza sulla pesca e premi relativi	100,000 —
20	Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile e sovvenzioni ad Istituti, Associazioni e Società varie attinenti alla marina mercantile	1,550,000 —
21	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria)	200,000 —
22	Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915) (Spesa obbligatoria)	210,000 —
23	Spese di funzionamento del Regio Commissariato del porto di Fiume (R. decreto 3 gennaio 1926, n. 66)	300,000 —
		[illegible],420,000 —
	Spese per le capitanerie di porto.	
24	Ufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi	5,300,000 —
25	Sottufficiali delle capitanerie di porto - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e assegni	2,150,000 —
26	Indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle capitanerie di porto, ai sensi dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 10 febbraio 1926, n. 206	2,475,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
27	Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina, presso l'Accademia navale di Livorno (art. 3 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2068)	90,000 —
28	Personale d'ordine delle capitanerie di porto - Stipendi e supplementi di servizio attivo (R. decreto 18 agosto 1920, numero 1258) (Spese fisse)	1,300,000 —
29	Inservienti locali delle capitanerie di porto - Retribuzioni	9,375 —
30	Incaricati e delegati di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di uffici di porto	114,000 —
31	Indennità di trasferta e di missione pel personale delle capitanerie di porto	160,000 —
32	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle capitanerie di porto	500,000 —
33	Fitto di locali per le capitanerie di porto	220,000 —
34	Spese d'ufficio e spese per mobili per le capitanerie di porto	200,000 —
35	Indennità al personale, soprassoldi ed assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reale Equipaggi presso le capitanerie di porto	179,785 —
36	Ufficiali delle capitanerie di porto in posizione ausiliaria - Indennità (Spese fisse)	76,000 —
37	Mezzi, arredi e mezzi nautici delle capitanerie di porto - Corpi di guardia - Imbarcazioni Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua e spese varie	1,300,000 —
38	Personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse)	1,526,000 —
		15,000,160 —
	Spese per i servizi marittimi	
39	Spese per la visita del materiale nautico delle Società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni	3,000 —
40	Acquisto, manutenzione o custodia di boe di ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale	50,000 —
41	Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	150,000,000 —
42	Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		150,053,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	SPESE PER I SERVIZI DELLA MARINA MERCANTILE.	
	Spese generali.	
43	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo	2,500,000 —
44	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio agli ufficiali delle capitanerie di porto (Spese fisse)	43,100 —
45	Indennità temporanea mensile al personale salariato (inservienti locali di porto) ed al personale degli incaricati e delegati di porto	33,500 —
46	Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie Retribuzioni - Contributo alla cassa ammalati e assicurazioni contro gli infortuni	135,000 —
47	Indennità temporanea mensile al personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie	113,000 —
48	Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in aspettativa per riduzione di quadri (R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1938)	236,000 —
49	Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile	225,000 —
		3,285,600 —
	Spese diverse.	
50	Concorso dello Stato nelle spese occorrenti per l'esercizio del porto di Venezia a cura del Provveditorato al porto medesimo (R. decreto 7 febbraio 1926, n. 222 - Seconda delle cinque annualità)	3,000,000 —

CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
RIASSUNTO PER TITOLI.	
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese per i servizi della marina mercantile:	
a) Spese generali	1,982,500 —
b) Debito vitalizio	904,000 —
c) Spese per la marina mercantile	2,420,000 —
d) Spese per le capitanerie di porto	15,600,160 —
e) Spese per i servizi marittimi	150,058,000 —
Totale per i servizi della marina mercantile (categoria I della parte ordinaria)	170,959,660 —
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Spese per i servizi della marina mercantile:	
a) Spese generali	3,235,600 —
b) Spese diverse	3,000,000 —
Totale per i servizi della marina mercantile (categoria I della parte straordinaria)	,235,600 —
Totale del titolo II - Spesa straordinaria . . .	6,235,600 —
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	177,245,260 —
RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie) .	177,245,260 —
Totale generale . . .	177,245,260 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Appendice n. 1. TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Proventi dei servizi postali.*	
1	Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi . . .	606,000,000 —
2	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute .	100,000 —
3	Ammende applicate al personale postale e telegrafico, da devolversi a norma del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1694, in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale telegrafico di ruolo. Penali inflitte ai titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postelegrafonici e gli agenti rurali; e da devolversi in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani del personale predetto ai sensi del R. decreto 3 gennaio 1926, n 37 . . .	200,000 —
4	Ritenute mensili a carico del personale subalterno per la fornitura della divisa uniforme (R. decreto 11 giugno 1925, numero 1058)	*per memoria*
5	Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i recuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti	430,000 —
6	Rimborsi dovuti da amministrazioni estere per i servizi postali. Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali .	10,000,000
7	Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	1,005,500 —
8	Proventi del servizio vaglia postali	33,000,000 —
9	Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali .	5,500,000 —
	Totale della Sezione I . . .	656,235,500 —
	SEZIONE II. — *Proventi del telegrafo.*	
10	Telegrafi	161,000,000 —
11	Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi	1,000,000 —
12	Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	3,700,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
13	Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	1,000,000 —
14	Proventi radiotelegrafici	1,500,000 —
15	Proventi del servizio di radioaudizione circolare (R. decreto 23 dicembre 1925, n. 1917)	00,000 —
	Totale della Sezione II	168,400,000 —
	SEZIONE III. — *Entrate varie.*	
16	Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica pel servizio delle Casse di risparmio postali	27,575,000 —
17	Rimborso dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali	1,900,000 —
18	Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	*per memoria*
19	Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925, art. 21)	*per memoria*
20	Ritenuta 6 per cento in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni	17,000,000 —
21	Rimborso da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona	11,000,000 —
22	Versamento da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici dei canoni per manutenzione della rete telefonica appoggiata alla palificazione telegrafica di Stato	8,400,000 —
23	Rimborso da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della quota parte della retribuzione dei ricevitori postali-telegrafici relativa al servizio telefonico	*per memoria*
24	Versamento da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici dell'avanzo netto di esercizio	6,631,479.35
25	Versamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici della differenza fra l'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degl'impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti medesimi	32,968,625.42
	Totale della Sezione III	105,475,104.77
	Totale del Titolo I - Entrata ordinaria	930,110,604.77

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — PARTITE DI GIRO.	
26	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali	101,200 —
27	Prodotto della vendita dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	100,000 —
28	Imposte, tasse e ritenute erariali, stipendi o compensi vari al personale	*per memoria*
29	Imposte e tasse erariali trattenute ai terzi	*per memoria*
	Totale del Titolo II	201,200 —

RIASSUNTO.

Titolo I. — Entrata ordinaria:	
Sezione 1ª - Proventi dei servizi postali	656,235,500 —
Sezione 2ª - Proventi del telegrafo	168,400,000 —
Sezione 3ª - Entrate varie	105,475,104.77
Totale del Titolo I - Entrata ordinaria	930,110,604.77
Titolo II. — Partite di giro	201,200 —
Totale generale dell'entrata	930,311,804.77

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Appendice n. 1. **Tabella C.**

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi.*	
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	87,000,000 —
2	Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (Spese fisse)	59,074,000 —
3	Indennità temporanea mensile al personale non assimilato del cessato regime	2,230,000 —
4	Avventizi e loro assimilati - Personale con contratto a termine - Retribuzioni di prestazioni temporanee - Retribuzioni ai supplenti presso le direzioni e il Ministero	27,000,000 —
5	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali. Indennità temporanea ai fattorini telegrafici in sostituzione di agenti subalterni effettivi	17,100,000 —
6	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo	18,400,000 —
	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n 3084) e a quello di altre Amministrazioni	1,700,000 —
8	Spesa per la corresponsione delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda delle poste e dei telegrafi ed al direttore generale dell'azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562	2 00,000 —
9	Compensi per incarichi e studi speciali ad estranei all'Amministrazione	90,000 —
10	Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti, operai ed avventizi, ai guardafili di ruolo - Contributo a carico della Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro agli agenti e guardafili assunti nelle nuove provincie secondo le norme del cessato regime	880,000 —
11	Indennità per missioni e per visite d'ispezione	5,390,000 —
12	Indennità di tramutamento	630,000 —
13	Spese di medicinali e per visite medico-fiscali	250,000 —
14	Compensi per maneggio di valori ai titolari degli uffici di cassa e dei vaglia, per piccola manutenzione di apparati telegrafici, per residenza disagiata, malarica e di frontiera	267,000 —
15	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani	335,000 —
16	Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate	14,000,000 —
17	Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera *e)* dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi ed ai guardapprodi	2,330,000 —
18	Corresponsione agli impiegati addetti agli uffici di confine ed agli uffici postali italiani all'estero del prezzo del cambio sulle loro competenze, limitatamente alla parte eccedente la misura del 15 per cento (R. decreto 22 gennaio 1922, numero 91).	300,000 —
19	Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico, con sede in Milano (art. 3 del decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042)	15,000
20	Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie	600,000 —
21	Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio ai sensi del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2028, la differenza fra le competenze spettanti a seguito del detto passaggio e le retribuzioni e le indennità di caro viveri corrispostegli dal 1° dicembre 1924, alla data dell'effettiva applicazione del ruolo transitorio medesimo (Spese fisse)	1,000,000 —
22	Versamento all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale medesimo ed alla Cassa di mutualità fra i ricevitori, della metà delle penali inflitte ai medesimi (R decreto 15 luglio 1923, n 1694)	100,000 —
23	Spesa per la fornitura della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali-telegrafici, che esplica le proprie mansioni fuori dell'ambito degli uffici esecutivi o nelle anticamere degli uffici amministrativi. Spesa per la fornitura dei camiciotti al personale subalterno nell'interno degli uffici esecutivi (R. decreto 11 giugno 1925, n. 1058)	2,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
24	Spese varie per la Milizia postale (R. decreto 16 luglio 1925, n. 1466)	2,000,000 —
		442,891,000 —
	Debito vitalizio.	
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	57,000,000 —
26	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti	780,000 —
27	Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione (R. decreto 31 luglio 1919, n. 394, legge 26 dicembre 1920, n. 1287 e R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964)	17,000,000 —
		74,780,000 —
	Totale della Sezione I	517,671,000 —
	SEZIONE II. — *Stanziamenti propri dei servizi postali.*	
	§ 1. — *Servizi postali.*	
28	Indennità per servizio prestato in tempo di notte	6,100,000 —
29	Spese di liti	25,000 —
30	Pubblicazioni e rilegature per la biblioteca del Ministero	10,000 —
31	Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (Spese fisse)	28,000,000 —
32	Indennità straordinaria agli agenti rurali (Spese fisse)	6,070,000 —
33	Spese complementari e straordinarie per i servizi ordinari	1,925,000 —
34	Sussidi al personale dei servizi rurali	400,000 —
35	Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori o spese per servizi straordinari (Spese fisse)	37,500,000 —
36	Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle L. 3000 annue ed alle loro famiglie	35,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
37	Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, su bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato - Trasporto delle valigie Australiana o Indiana - Nolo dei veicoli - Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi - Spese per prestazioni ferroviarie diverse - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte o annullate	7,977,000 —
38	Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea	2,500,000 —
39	Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali	85,000 —
40	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi - Assicurazione degli impiegati ed agenti che viaggiano sugli ambulanti contro gl'infortuni - Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi	10,213,000 —
41	Spese di mantenimento di carrozze postali, acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli pel trasporto della corrispondenza e dei pacchi - Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	3,752,000 —
42	Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse	5,000,000 —
43	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi, nonchè in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione pei servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi	1,270,000 —
44	Spesa per il cambio della moneta aurea	*per memoria*
45	Materiali ed utensili per il servizio della posta - Bolgette da portalettere, distintivi per agenti postali - Insegne per uffici postali, postelegrafonici o del telegrafo - Spese di pubblicazioni tecniche, carte geografiche o simili nell'interesse del servizio postale - Casellari all'americana - Montacarichi per il servizio postale - Manutenzione delle cassette di importazione - Spese per il trasporto del materiale per il servizio della posta	5,500,000 —
46	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio	12,000,000 —
47	Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali - Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero - Spese di cambio - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da amministrazioni estere	2,880,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
48	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali - Restituzione di somme indebitamente percette dall'Amministrazione	1,500,000 —
	Totale del § 1	133,603,000 —
	§ 2. — *Servizio dei risparmi.*	
49	Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	40,000 —
50	Premi annui agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste, riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse di risparmio postali (art. 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000 —
51	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse	500,000 —
52	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme ricuperate per frodi o danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali	*per memoria*
53	Compensi per il lavoro a cottimo inerente alla convalidazione dei premi a favore dei titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore nel Regno	100,000 —
54	Spesa per i premi ai ricevitori postali per il servizio dei buoni postali fruttiferi - Spese diverse relative	1,500,000 —
55	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alle spese della sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesimo (decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601)	*per memoria*
	Totale del § 2	2,190,000 —
	§ 3. — *Servizio dei conti correnti e degli assegni postali.*	
56	Retribuzione al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti e degli assegni postali	80,000 —
57	Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio	52,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
58	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali	*per memoria*
	Totale del § 3	132,000 —
	Totale della Sezione II	135,925,000 —
	SEZIONE III. — *Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi.*	
59	Indennità per servizio in tempo di notte ed eventuale semaforico	2,900,000 —
60	Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capi gruppo di apparati speciali	400,000 —
61	Spese di liti	10,000 —
62	Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica - Spese di cambio	34,900,000 —
	Somma dovuta alla Compagnia Italiana dei cavi telegrafici sottomarini, qualora l'ammontare annuale delle parole effettivamente trasmesse, risulti inferiore al minimo di cinque milioni, garantito alla Compagnia stessa ai sensi dell'art. 13 della Convenzione approvata col R. decreto 8 febbraio 1913, n. 427	20,000,000 —
64	Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	500,000 —
65	Spesa di esercizio e di manutenzone degli uffici dei telegrafi, e degli uffici fono-telegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso o di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confino - Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici - Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne e bolli per gli uffici telegrafici di prima nomina	4,700,000 —
66	Manutenzione della rete telegrafica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese per danni Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupazione di locali ed aree e spese di locomozioni	7,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
67	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili . . .	800,000 —
68	Spese per lavori telegrafici per conto di terzi	1,000,000 —
69	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini .	2,500,000 —
70	Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche per l'acquisto di apparati o parti di essi e per strumenti di misura e di controllo - Spese per la manutenzione dei fabbricati, per la temporanea occupazione di locali di deposito - Spese per compensi da corrispondere al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico Spese di missione per trasporto di personale e di materiale radiotelegrafico, mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spesa per la istruzione del personale delle stazioni e per acquisto di pubblicazioni tecniche . . .	800,000 —
71	Impianto di comunicazioni telegrafiche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza	30,000 —
72	Impianto di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche o fono-telegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, da privati, per la esecuzione d'impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche . .	1,000,000 —
73	Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori	1,000,000 —
74	Spese diverse per la diffusione dei servizi telegrafici . .	50,000 —
75	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'amministrazione del servizio telegrafico in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254, e 20 agosto 1921, n. 1132 .	*per memoria*
76	Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (R. decreto 2 settembre 1923 n. 2142)	*per memoria*
77	Assegnazione straordinaria per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici sottomarini (R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2764 - 3ª delle cinque rate) . . .	500,000 —
78	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132 - Spesa ripartita - 3ª delle trentacinque annualità)	428,618.56
	Totale della Sezione III . . .	78,008,618.56

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Sezione IV. — *Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici.*	
79	Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie: spese varie inerenti alle Commissioni stesse .	250,000 —
80	Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici principali, ed agli ispettori provinciali (Spese fisse) .	3,600,000 —
81	Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi Francatura, telegrammi, locomozioni, codici e vocabolari - Acquisto e manutenzione mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse per l'Amministrazione centrale e provinciale comprese quelle gestite dal Provveditorato generale dello Stato e da rimborsare al medesimo	4,160,000 —
82	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa e trasporti relativi .	10,000,000 —
83	Residui passivi eliminati a' sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori	*per memoria*
84	Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro	16,000 —
85	Istruzione al personale - Premi di incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali - Acquisto, manutenzione e riparazione di apparati ed accessori di macchinari, di strumenti di misura e di mobili - Spese per illuminazione e riscaldamento - Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia - Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento - Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale - Contributo per l'istruzione professionale media	110,000 —
86	Retribuzioni al personale delle ricevitorie, degli uffici secondari e delle agenzie (Spese fisse)	120,100,000 —
87	Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie - Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse	1,250,000 —
88	Sussidi ai titolari ed ex titolari di uffici secondari e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani .	50,000 —
89	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni risposta	180,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
90	Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus (Spese fisse)	1,900,000 —
91	Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori d'opera postali-telegrafici, nei casi in cui è prescritta (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158). Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del personale postale e telegrafico assunto secondo le norme del cessato regime	1,650,000 —
92	Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonchè impianti completi d'illuminazione, di campanelli elettrici e di aereazione per l'Amministrazione centrale e provinciale. Costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi. Armadi per materiali ed utensili per guardafili	1,970,000 —
93	Spese casuali	50,000 —
94	Fitti di locali di proprietà privata (Spese fisse)	4,000,000 —
95	Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie . .	50,000 —
96	Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico	150,000 —
97	Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia (art. 11 del R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483) .	100,000 —
98	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1909, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita - 23a delle trentacinque annualità)	65,300 —
99	Spesa per l'acquisto dal comune di Modena del palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007) (Spesa ripartita 10a delle venti annualità) . . .	26,268 —
100	Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese impreviste a norma del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520	*per memoria*
101	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione dell'Amministrazione postale e telegrafica (art. 15 del R. decreto 23 aprile 1925, n. 520)	9,208,613.44
	Totale della Sezione IV . . .	158,845,881.44

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SEZIONE V. — *Spese varie.*	
102	Versamento al Tesoro dell'avanzo dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	6,631,479.35
103	Versamento al Tesoro della differenza fra l'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 e riferibili agli impianti stessi	32,968,625.42
	Totale della Sezione V . . .	39,600,104.77
	TITOLO II. — PARTITE DI GIRO.	
104	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio e 25 novembre 1883, nn. 1216 e 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafici	101,200 —
105	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica e negli uffici telegrafici di collegamento	100,000 —
106	Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e competenze varie al personale	*per memoria*
107	Versamento delle imposte e tasse erariali trattenute ai terzi .	*per memoria*
	Totale del Titolo II . .	201,200 —

RIASSUNTO.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

	SEZIONE I. — Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi . . .	442,891,000 —
	Debito vitalizio	74,7[illegible]0,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SEZIONE II. — Stanziamenti propri dei servizi postali:	
	§ 1. — Servizi postali	183,603,000 —
	§ 2. — Servizio dei risparmi	2,190,000 —
	§ 3. — Servizio dei conti correnti ed assegni postali	132,000 —
	SEZIONE III. — Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi	78,068,618.56
	SEZIONE IV. — Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici	158,845,881.44
	SEZIONE V. — Spese varie	39,600,104.77
	Totale del Titolo I. - Spesa ordinaria	930,110,004.77
	Titolo II. - Partite di giro	201,200 —
	Totale generale della spesa	930,311,804.77

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Allegato all'Appendice n. 1.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Proventi dei servizi telefonici.*	
1	Proventi delle linee telefoniche interurbane	52,000,000 —
2	Canoni e compartecipazioni dovute dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane. Canoni dovuti per concessioni di linee private	5,500,000 —
3	Rimborsi da parte dei concessionari delle spese per la manutenzione delle linee interurbane dello Stato cedute alla Società	4,200,000 —
4	Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici	170,000 —
	Totale della Sezione I	61,870,000 —
	SEZIONE II. — *Proventi vari.*	
	Proventi vari	500,000 —
6	Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'art. 10 del R. decreto n. 884 del 14 giugno 1925	450,000 —
7	Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dell'art. 25 della convenzione	*per memoria*
	Totale della Sezione II	950,000 —
	Totale del Titolo I	62,820,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute (art. 23 del R. decreto 14 giugno 1925, n. 884 - Seconda delle 20 annualità)	37,846,955.76
9	Somministrazione da parte dello Stato, per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897 - Seconda delle sei rate)	100,000,000 —
	Totale del Titolo II	137,846,955.76
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria:	
	Sezione I. — Proventi dei servizi telefonici	61,870,000 —
	Sezione II. — Proventi vari	950,000 —
	Totale del Titolo I	62,820,000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	137,846,955.76
	Totale generale dell'entrata	200,666,955.76

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Allegato all'Appendice n. 1. — TABELLA E.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese di personale.*	
1	Stipendi e indennità di carica al personale (Spese fisse)	10,000,000 —
2	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo	300,000 —
3	Indennità per missioni e per tramutamenti	300,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (articolo 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e art. 122 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084), nonchè a quello di altre Amministrazioni	200,000 —
5	Sussidi al personale	20,000 —
6	Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico (Spese fisse)	11,000,000 —
7	Indennità per una volta tanto invece di pensione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, numero 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, degli articoli 8 e 9 del R. decreto n. 1460 del 25 settembre 1924, ed assegni congeneri legalmente dovuti	16,000,000 —
8	Indennità per servizio di notte	650,000 —
9	Retribuzione al personale diurnista ed avventizio	1,500,000 —
10	Competenze al personale di altre amministrazioni comandato presso l'Azienda	50,000 —
11	Contributo a carico dell'Azienda per assicurare il personale a stipendio e quello a paga giornaliera di cui all'art. 10 del R. decreto n. 884 del 14 giugno 1925	1,000,000 —
12	Contributo a carico dell'Azienda per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro	30,000 —
	Totale della Sezione I	41,050,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SEZIONE II. — *Spese d'esercizio.*	
13	Spese d'ufficio. Spese di adattamento e di manutenzione locali. Spese da rimborsarsi al Provveditorato generale dello Stato per acquisto di mobili e suppellettili. Manutenzione mobili ed arredi. Aereazione acqua, illuminazione gas, riscaldamento, pulizia locali, retribuzione per sonale addetto a bassi servizi, acquisto di macchine da scrivere, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni. Rilegature di registri, locomozioni, impianto campanelli elettrici, visite medico-fiscali, medicinali. Assicurazione incendi	300,000 —
14	Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti	900,000 —
15	Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali e alle Commissioni internazionali. Spese per missioni di studio all'estero	50,000 —
16	Abbuoni e rimborsi vari	100,000 —
17	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243 modificato dal R. decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 332	786,409.00
18	Rimborso ai comuni e agli altri enti della metà della spesa per impianti telefonici, anticipata per la sollecita esecuzione dei lavori (Legge 20 marzo 1913, n. 255)	50,000 —
19	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'amministrazione dei telefoni dello Stato (Legge 20 marzo 1913, n. 253) (Spesa ripartita 12a delle 35 annualità)	1,768,051.56
20	Spese di liti	15,000 —
21	Spese per fitti locali di proprietà privata	100,000 —
22	Spese per lavori d'impianto e di manutenzione di comunicazioni telefoniche di servizio nell'interesso dell'Azienda. Acquisto di apparecchi per esperimenti	100,000 —
23	Spese per la concessione da parte dell'Amministrazione postale della facoltà di emettere vaglia di servizio per i bisogni di cassa dell'Azienda	9,000 —
24	Spese per il funzionamento dei Collegi peritali e delle Commissioni incaricate di determinare il fabbisogno di personale occorrente alle Società concessionarie	150,000 —
25	Spesa di manutenzione del cavo I. M. G. Spese per manutenzione degli uffici telefonici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda: delle stazioni amplificatrici e di alta frequenza: spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani: acquisto e riparazione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, spese di trasporto e di dogana. Arredamento dell'officina di riparazione. Fornitura di camiciotti al personale meccanico. Energia elettrica per impianti tecnici. Spese di separazione degli impianti telefonici interurbani gestiti dall'Azienda da quelli gestiti dai concessionari. Mano d'opera sussidiaria. Locomozione. Indennità e spese per danni	1,850,000 —
26	Rimborso all'amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica nonchè delle linee interurbane, sostenute per conto dei concessionari	3,400,000 —
27	Canoni per servitù d'appoggio e fitto di linee di proprietà dei concessionari (Spese fisse)	50,000 —
28	Spese casuali	10,000 —
29	Spesa in dipendenza delle convenzioni per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda	500,000 —
30	Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle convenzioni (Art. 28 delle convenzioni speciali)	*per memoria*
31	Versamento del dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva	*per memoria*
32	Versamento all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi dell'avanzo netto dell'esercizio	6,631,479.35
	Totale della Sezione II	1,770,000 —
	Totale del Titolo I	62,820,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
33	Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telegrafiche interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. decreto 28 maggio 1925, n. 897 - 2a delle sei rate)	100,000,000 —
34	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni concesse per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 relativi alle reti urbane cedute in concessione all'industria privata (Leggi 27 aprile 1911, n. 389; 6 luglio 1911, n. 677; 21 luglio 1911, n. 773; 30 giugno 1912, numero 729) e 20 marzo 1913, n. 254	4,878,330.34

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
85	Versamenti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi della differenza fra la seconda delle venti annualità di L. 37,846,955 76, dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute, e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925, e riferibili agli impianti medesimi	32,968,625.42
	Totale del Titolo II . . .	137.846,955.76

RIASSUNTO DELLA SPESA.

TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.

Sezione I. — Spese di personale	41,050,000 —
Sezione II. — Spese di esercizio	21,770,000 —
Totale del Titolo I. — Parte ordinaria . . .	62,820,000 —
Titolo II. — Parte straordinaria	137,846,955.76
Totale generale della spesa . . .	200,666,955.76

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Appendice n. 2. TABELLA F.

Bilancio di previsione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	(Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
	SEZIONE I. — *Rete ferroviaria e Stretto di Messina.*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete:		
	A) Viaggiatori	1.598.000.000	
	B) Bagagli e cani	60.000.000	
	C) Merci a grande velocità	575.000.000	
	D) Merci a piccola velocità	2.540.000.000	
			4,773,000,000 —
2	Prodotti delle ferrovie secondarie sicule:		
	A) Viaggiatori	5.000.000	
	B) Bagagli e cani	100.000	
	C) Merci a grande velocità	400.000	
	D) Merci a piccola velocità	2.900.000	
			8,400,000 —
3	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:		
	A) Viaggiatori	2.000.000	
	B) Bagagli e cani	200.000	
	C) Merci a grande velocità	3.000.000	
	D) Merci a piccola velocità	4.800.000	
			10,000,000 —
	Totale del § 1 . . .		4,791,400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
	Redditi patrimoniali:		
	A) Pigioni di locali	11.000.000	
	B) Affitto di terreni ed aree di deposito	2.000.000	
	C) Vendita di prodotti del suolo	400.000	
	D) Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi	4.500.000	
	E) Canoni per concessioni di binari di raccordo	2.000.000	
	F) Canoni per podaggi e attraversamenti	500.000	
	G) Canone per esercizio gestione del Molo Vecchio di Genova	1.000.000	
	H) Diversi	100.000	
			21,500,000 —
5	Telegrammi privati		900,000 —
6	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		4,000,000 —
7	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		8,000,000 —
8	Prodotti per servizi accessori		15,000,000 —
9	Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie sicule		200,000 —
10	Magazzini generali di Fiume - Introiti della gestione		2,200,000 —
11	Utili di magazzino		50,000,000 —
	Totale del § 2		101,800,000 —
	§ 3. — *Entrate eventuali.*		
12	Proventi eventuali:		
	A) Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di cassa versate alla Tesoreria Centrale	4.000.000	
	B) Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, di Ditte, di Imprese, di Agenzie, ecc.	8.000.000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (cap. 54 della spesa)	4.000.000	
	D) Differenze di cambio	*per memoria*	
	E) Diversi	15.000.000	
			31,000,000 —
13	Entrate eventuali delle ferrovie secondarie sicule		*per memoria*
14	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (art. 24 comma 1° e 4°, della legge 7 luglio 1907, n. 429, e art. 1 della legge 25 giugno 1909, numero 372)		*per memoria*
15	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme o valori		*per memoria*
16	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ad integrazione del prodotto netto		*per memoria*
	Totale del § 3		31,000,000 —
	§ 4. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
17	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa:		
	A) Trasporti per conto dello Stato	3.000.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi	1.500.000	
	C) Trasporti per conto di imprese incaricate di lavori	1.000.000	
	D) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	1.300.000	
	E) Diverse	1.200.000	
			8,000,000 —
18	Ricuperi di carattere generale:		
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	15.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	3.000.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	400.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	200.000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	800.000	
	F) Tasse d'esercizio per raccordi o per carico e scarico in punti determinati	21.000.000	
	G) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	100.000	
	H) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale	*per memoria*	
	I) Ritenute sulle indennità di milizia per contributo massa vestiario	*per memoria*	
	L) Ricuperi diversi	25.500.000	
			66,000,000 —
19	Ricuperi dei Servizi		42,000,000 —
20	Introiti a rimborso di spese delle Ferrovie secondarie sicule		500,000 —
21	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti		7,980,000 —
22	Ritenute, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2a)		20,000 —
23	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune		10,000,000 —
24	Interessi a carico della gestione delle casse economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione (cap. 93 della spesa)		3,800,000 —
	Totale del § 4		138,300,000 —
	Totale della Sezione I		5,002,500,000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa*		
25	Concorso di enti pubblici o privati nelle spese di straordinaria manutenzione (cap. 44 della spesa)		*per memoria*
26	Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (cap. 44 della spesa)		*per memoria*
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 45 della spesa)		*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
28	Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (cap. 46 della spesa)	*per memoria*
29	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie alle linee (cap. 48 della spesa)	*per memoria*
30	Introiti a reintegro di capitoli di spese delle ferrovie secondarie sicule (cap. 47 della spesa):	
	A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione . . . *per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore . . . *per memoria*	
	C) Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento . . . *per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori uso. . *per memoria*	
		per memoria
	Totale della Sezione II	—

RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE.

ENTRATE D'ESERCIZIO.

Titolo I. - Parte ordinaria.	
Sezione I. — Rete ferroviaria e Stretto di Messina.	
§ 1. — Prodotti del traffico	4,791,400,000 —
§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	101,800,000 —
§ 3. — Entrate eventuali	31,000,000 —
§ 4. — Introiti per rimborsi di spesa	138,300,000 —
Totale della Sezione I	5,002,500,000 —
Sezione II. — Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa	—
Totale del Titolo I — Parte ordinaria	5,002,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	(Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
31	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale	437,000,000 —
32	Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	190,000,000 —
33	Prelievo dall'avanzo della gestione	87,500,000 —
34	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro:	
	A) Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (cap. 67 della spesa) . . . *per memoria*	
	B) Ricavo della vendita dei beni immobili (cap. 67 della spesa) . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (cap. 67 della spesa) *per memoria*	
	D) Versamento a magazzino di materiali di esercizio esuberanti (cap. 66 della spesa) *per memoria*	
	E) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile (cap. 46 della spesa) . . . 120.000.000	
	F) Contributo della parte ordinaria per spese di migliorie (cap. 69 della spesa) . . *per memoria*	
	G) Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee e ricavi (art. 68 della spesa) . *per memoria*	
	H) Concorso del Ministero delle finanze per il completamento degli impianti dei servizi ferroviari viaggiatori e merci nella città di Milano . . . 52.000.000	
	I) Diversi . . . *per memoria*	
		172,000,000 —
	Totale del Titolo II . . .	886,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*	
	(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
35	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (cap. 71 della spesa)	*per memoria*
36	Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, comma 1° e 5° della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).	*per memoria*
37	Forniture ai servizi (cap. 72 della spesa)	1,200,000,000 —
38	Ricavi per vendite e accrediti diversi (somma da reintegrare al cap. 72 della spesa)	200,000,000 —
39	Ricavi per vendite della Gestione speciali distributori viveri ed accrediti diversi (cap. 73 della spesa)	60,000,000 —
40	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (cap. 74 della spesa)	*per memoria*
41	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (cap. 75 della spesa)	*per memoria*
42	Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. 76 della spesa)	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	1,460,000,000 —
	§ 2. — *Officine e scorte.*	
43	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap. 78 della spesa):	
	A) Officine di grande riparazione . . . 295.000.000	
	B) Officine dei depositi e Squadre rialzo . 210.000.000	
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata . . 285.000.000	
		790.000.000 —
44	Corrispettivo dei lavori fatti nelle officine e nei cantieri del servizio lavori (cap. 79 della spesa)	40,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
45	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. 80 della spesa):		
	A) Servizio Materiale e Trazione	36.000.000	
	1. Scorte fisse per le Officine dei depositi e Squadre di rialzo . . . 16.000.000		
	2. Parco sale montate e carrelli completi . . . 20.000.000		
	B) Servizio Lavori	8.000.000	
	C) Esercizio Ferrovie secondarie Sicule	1.000.000	
	D) Stretto di Messina	*per memoria*	
			45,000,000 —
	Totale del § 2		875,000,000 —
	Totale del Titolo III		2,335,000,000 —
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.		
46	Sfruttamento boschi in Albania		*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. 81-A della spesa)	*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (cap. 81-B della spesa)	*per memoria*	
47	Piantagioni e culture speciali - Introiti e ricuperi della gestione (cap. 82 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo IV		—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. decreto 23 marzo 1924, n. 498)		
48	Ritenute al personale:		
	A) Ordinarie (lettera a dell'art. 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373)	86,000,000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	B) Straordinarie (lettera b dell'art. 3 e capoversi 1° e 2° dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	4.000.000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.000.000	
			91,000,000 —
49	Entrate diverse		1,000,000 —
50	Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. 19 della spesa):		
	A) Per l'integrazione delle pensioni e sussidi	183.000.000	
	B) Per caro-viveri	112.000.000	
	C) Per accantonamento in conto capitale	40.000.000	
			335,000,000 —
51	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale		*per memoria*
52	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi		40,000,000 —
53	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi		500,000 —
54	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 86 della spesa)		7.000 —
	Totale del Titolo V		467.507.000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.		
	(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171).		
	Ritenute:		
55	A) Ordinarie	300,000	300,000 —
56	Entrate diverse		*per memoria*
57	Contributi dell'Amministrazione (cap 20 della spesa)		500,000 —
58	Interessi sul patrimonio dello gestione		*per memoria*
	Totale del Titolo VI		800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio	
59	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (cap. 91 e 92 della spesa)	30,000,000 —
	Gestione.	
60	Affitto delle case	6,000,000 —
61	Proventi diversi	400,000 —
62	Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato con R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
	Totale del Titolo VII	36,400,000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370 e R. decreto 23 marzo 1924, n. 499).	
63	Contributo dell'amministrazione (cap. 21 della spesa)	20,000,000 —
64	Contributo del personale	15,200,000 —
65	Multe al personale	1,500,000 —
66	Quota sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100	100,000 —
67	Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi	*per memoria*
68	Ritenute al personale per assegni giornalieri per malattia	2,000,000 —
69	Interessi sul fondo dell'Opera	5,000,000 —
70	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
71	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni	1,500,000 —
72	Entrate eventuali	*per memoria*
73	Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 —
	Totale del Titolo VIII	54.400,000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEI CAPITALI DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI IN MUTUI AL PERSONALE.	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).	
	Patrimonio.	
74	Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti	*per memoria*
75	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui	59,000,000 —
	Gestione.	
76	Introiti della gestione	68,000.000 —
	Totale del Titolo IX	127.000.000 —
	TITOLO X. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.	
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).	
	Patrimonio.	
77	Sovvenzione da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. 110 della spesa)	30,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Gestione.	
78	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari. Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (capitoli 111 e 112 della spesa)	18,500,000 —
79	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria e per altri titoli diversi (cap. 113 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo X	18,500,000 —
	TITOLO XI. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA (R. decreto 8 luglio 1925, n. 1301).	
	Patrimonio.	
80	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (cap. 114 della spesa)	*per memoria*
81	Ricuperi diversi (cap. 114 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
82	Introiti della gestione e proventi diversi (cap. 115 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI	—
	TITOLO XII. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.	
83	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 116 della spesa)	1,000,000,000 —
84	Operazioni attinenti al personale (cap. 117 della spesa)	50,000,000 —
85	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 118 della spesa)	2,500,000,000 —
86	Operazioni per conto dell'ex Direzione generale dei combustibili (cap. 119 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XII	3,550,000,000 —
	TITOLO XIII. — PARTITE DI GIRO.	
87	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. 120 della spesa)	110,000,000 —
88	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 121 della spesa)	200,000,000 —
89	Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 122 della spesa)	800,000 —
90	Contributo dei centesimi di guerra (cap. 123 della spesa)	*per memoria*
91	Marche da bollo ritenute a terzi (cap. 124 della spesa)	7,000,000 —
92	Imposta sui trasporti pel tratto confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (cap. 125 della spesa)	400,000 —
93	Mandati di anticipazione estinti (cap. 126 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIII	318,200,000 —

RIASSUNTO DELL'ENTRATA.

		Competenza
Titolo I. — Parte ordinaria		5,062,500,000 —
Titolo II. — Parte straordinaria		886,500,000 —
Totale delle entrate ordinarie e straordinarie		5,949,000,000 —
Gestioni speciali ed autonome.		
Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:		
§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	1,460,000,000	
§ 2. — Officine e scorte	875,000,000	
		2,335,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi	467,507,000 —
	Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	300,000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri	86,400,000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc.	54,400,000 —
	Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	127,000,000 —
	Titolo X. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	49,500,000 —
	Titolo XI. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi	—
	Titolo XII. — Operazioni per conto di terzi	3,550,000,000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome	6,614,607,000 —
	Titolo XIII. — Partite di giro	318,200,000 —
	Totale generale dell'entrata	12,881,807,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA G.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	SPESA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio delle ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina.*		
	(Art. 19, primo capoverso e art. 220 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		64,000,000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	44,000,000	
	B) Magazzini ed agenzie	20,000,000	
2	Forniture spese ed acquisti		7,000,000 —
	A) Uffici centrali ed uffici distaccati	3,600,000	
	B) Magazzini ed agenzie	3,400,000	
	Totale del § 1		71,000,000 -
	§ 2. — *Servizio movimento e traffico.*		
	Personale		980,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	62,000,000	
	B) Controlli prodotti	18,000,000	
	C) Stazioni	650,000,000	
	D) Depositi del personale viaggiante	250,000,000	
4	Forniture, spese ed acquisti		65,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti	2,200,000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	B) Controlli prodotti		700,000	
	C) Stazioni		43,000,000	
	D) Depositi del personale viaggiante		1,400,000	
	E) Convogli		17,700,000	
5	Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni			25,000,000 —
6	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo			8,500,000 —
	Totale del § 2			1,078,500,000 —
	§ 3. — *Servizio materiale e trazione.*			
7	Personale			438,500,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e riparti d'ispezione		35,500,000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi, locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)		330,000,000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettriche)		35,500,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli		37,500,000	
	Forniture, spese ed acquisti			663,500,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione		5,000,000	
	B) Locomozione a vapore		630,000,000	
	1. Combustibile	576,000,000		
	2. Spese diverse	54,000,000		

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	C) Locomozione elettrica		21,700,000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elettriche	18,000,000		
	2. Spese diverse	3,700,000		
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli		6,800,000	
9	Manutenzione del materiale rotabile			650,000,000 —
	Totale del § 3			1,752,000,000 —
	§ 4. — *Servizio lavori.*			
10	Personale			440,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezione e reparti		75,000,000	
	B) Sorveglianza della linea		60,000,000	
	C) Manutenzione della linea		240,000,000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione		20,000,000	
	E) Operai		45,000,000	
11	Forniture, spese ed acquisti			53,000,000 —
	A) Servizio centrale, sezioni e reparti		6,500,000	
	B) Linea		18,500,000	
	C) Stazioni-illuminazione		16,500,000	
	D) Convogli-illuminazione elettrica		10,500,000	
	E) Spese per il servizio degli autoveicoli in consegna agli uffici centrali e distaccati		1,000,000	
12	Manutenzione della linea			163,000,000 —
	Totale del § 4			656,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	§ 5. — Linee secondarie a scartamento ridotto.			
	(Gruppo Sicilia).			
13	Personale			16,000,000 —
	A) Dirigenza		1,000,000	
	B) Stazioni e depositi personale viaggiante		4,000,000	
	C) Condotta locomotive e depositi		4,000,000	
	D) Pulizia, verifica e untura veicoli		200,000	
	E) Linea		6,800,000	
4	Forniture, spese ed acquisti			4,500,000 —
	A) Stazioni e depositi personale viaggiante		240,000	
	B) Convogli		30,000	
	C) Locomozione		4,000,000	
	1. Combustibile	3,300,000		
	2. Spese diverse	700,000		
	E) Linea		140,000	
	F) Indennizzi		90,000	
15	Manutenzione materiale rotabile			4,500,000 —
16	Manutenzione della linea			1,400,000 —
	Totale del § 5			26,400,000 —
	§ 6. — Navigazione dello stretto di Messina.			
17	Personale			4,400,000 —
18	Forniture, spese ed acquisti			5,000,000 —
	A) Combustibile		3,800,000	
	B) Spese diverse		1,200,000	
	Totale del § 6			9,400,000 —
	§ 7. — Spese generali attinenti al personale.			
19	Contributi al fondo pensioni e sussidi (R. decreto 23 marzo 1924, n. 498) (cap. 50 dell'entrata)			335,000,000 —
20	Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (cap. 57 dell'entrata)			500,000 —
21	Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » (cap. 63 dell'entrata)			29,000,000 —
22	Spese per assegni e indennità diverse al personale			35,000,000 —
23	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405)			6,600,000 —
24	Oblazioni e sussidi al personale			2,000,000 —
25	Spese per il servizio sanitario (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418)			4,500,000 —
	Spese generali diverse.			
26	Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi			4,200,000 —
27	Imposte e tasse			7,000,000 —
28	Spese giudiziali e contenziose			3,000,000 —
29	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso di uffici e di magazzino			1,300,000 —
30	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà			6,000,000 —
31	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere			4,000,000 —
32	Spese per la sorveglianza dei trasporti			5,000,000 —
33	Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre amministrazioni			12,000,000 —
34	Spese per il « Dopo lavoro »			1,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
35	Compensi ad amministrazioni ferroviarie pei servizi coi loro treni		9,000,000 —
36	Spese per il servizio degli autoveicoli		1,300,000 —
	A) Personale	400,000	
	B) Spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	900,000	
37	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per ferrovieri		2,000,000 —
38	Spese casuali		250,000 —
39	Addebito per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materiali e perdite di sommo e valori		18,000,000 —
40	Spese diverse		11,850,000 —
	Totale del § 7		499,000,000 —
	§ 8. — *Servizi secondari.*		
41	Servizi accessori ad impresa od in economia		4,500,000 —
42	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553)		4,500,000 —
43	Magazzini generali di Fiume - Spese d'esercizio		2,000,000 —
	Totale del § 8		11,000,000 —
	Totale della Sezione I		4,103,300,000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari*		
	(Art. 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; art. 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n 372).		
44	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 25 e 26 dell'entrata)		30,000,000 —
45	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 27 dell'entrata)		72,030,000 —
46	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 34-E dell'entrata)		120,000,000 —
47	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 30 dell'entrata)		500,000 —
	A) Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore	120,000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	150,000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	230,000	
48	Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (cap. 29 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale della Sezione II		222,530,000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie.*		
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1919, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
49	Annualità dovuta al tesoro per interessi ed ammortamenti		336,990,000 —
	A) Del valore del materiale rotabile o d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3.65 per cento (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23,745,335.03	
	B) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	37,130,204.87	
	C) Delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3.50 per cento (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	242,943,100.99	
	D) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1,326,879.94	
	E) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi o mezzi di riparazione	1,519,438.97	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	F) Delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto del materiale navale . . .	645,430.45	
	G) Delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai 15 milioni .	633,284.19	
	H) Delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie	28,056,325.56	
50	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria (art. 3, capoverso, della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		18,750,000 —
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali	11,000,000.—	
	C) Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni	*per memoria*	
	D) Per le spese di elettrificazione . . .	2,750,000.—	
51	Reintegro al fondo di riserva per le spese impreviste, delle somme prelevate a favore delle spese ordinarie (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429) . .		30,000,000 —
52	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione .		*per memoria*
	A) Materiale in servizio permanente . .	*per memoria*	
	B) Compensi per l'uso di carri speciali di proprietà privata	*per memoria*	
53	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120,000 —
54	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 12-C dell'entrata)		2,000,000 —
55	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto		*per memoria*
56	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta per impianti e lavori di carattere patrimoniale		300,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
57	Elettrificazione delle linee		4,500,000 —
	A) Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute per impianti e lavori di trazione elettrica	4,500,000.—	
	B) Assegno annuo alla parte straordinaria per concorso alle spese inerenti alla elettrificazione di linee	*per memoria*	
	Totale del § 1 . . .		386,670,000 —
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.*		
58	Trasporti gratuiti per le località colpite dal terremoto . .		*per memoria*
59	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale		*per memoria*
60	Avanzo della gestione da versarsi al Tesoro per tre quarti del suo ammontare a norma del R. decreto 20 ottobre 1925, n. 1932		350,000,000 —
	Quota da versarsi al Tesoro . . .	262,500,000.—	
	Quota a beneficio della parte straordinaria	87,500,000.—	
	Totale del § 2 . . .		350,000,000
	Totale della Sezione III . . .		786,670,000 —

RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE.

SPESE D'ESERCIZIO E PER AUMENTI PATRIMONIALI.

Titolo I. — Parte ordinaria.

		Competenza
Sezione I. — Spese d'esercizio delle Ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina:		
§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali) . .		71,000,000 —
§ 2. — Servizio movimento e traffico		1,078,500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	§ 3. — Servizio materiale e trazione	1,752,000,000 —
	§ 4. — Servizio lavori	656,000,000 —
	§ 5. — Ferrovie complementari sicule	26,400,000 —
	§ 6. — Navigazione dello stretto di Messina	9,400,000 —
	§ 7. — Spese generali dell'Amministrazione	499,000,000 —
	§ 8. — Servizi secondari	11,000,000 —
	Totale della Sezione I	4,103,300,000 —
	Sezione II. — Spese complementari	222,530,000 —
	Sezione III. — Spese accessorie:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria	386,670,000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione	350,000,000 —
	Totale del Titolo I (Parte ordinaria)	5,062,500,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
	(Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
61	Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi	*per memoria*
62	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
63	Acquisto di materiale rotabile	367,000,000 —
64	Acquisto di galleggianti	*per memoria*
65	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	30,000,000 —
	A) Materiale rotabile . . . 30,000,000.—	
	B) Galleggianti . . . *per memoria*	
66	Materiale di esercizio in aumento di dotazione (cap. 34-*D* dell'entrata)	30,000,000 —
67	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 34-*A*, *B* e *C* dell'entrata	269,500,000 —
68	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. 34-*G* dell'entrata)	190,000,000 —
69	Miglioramenti alle linee ed agli armamenti (cap. 34-*F* dell'entrata)	*per memoria*
70	Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908	*per memoria*
71	Aumento della dotazione di magazzino (cap. 35 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo II	886,500,000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.*	
	(Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
72	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 35, 37 e 38 dell'entrata)	1,400,000,000 —
73	Spese per acquisti in conto della gestione speciale distributori viveri (cap 39 dell'entrata)	60,000,000 —
74	Acconti sulle forniture in corso (cap. 40 dell'entrata)	*per memoria*
75	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. 41 dell'entrata)	*per memoria*
76	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. 42 dell'entrata)	*per memoria*
77	Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 24, ultimo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429)	*per memoria*
	Totale del § 1	1,460,000,000 —
	§ 2. — *Officine e scorte.*	
78	Spese per lavori fatte dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (cap 43 dell'entrata)	790,000,000 —
	A) Officine di grande riparazione . . . 295,000,000	
	1. Personale . . . 125,000,000	
	2. Forniture, spese ed acquisti . . . 170,000,000	

Num.	CAPITOLI – Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo		210,000,000	
	1. Personale	135,000,000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	75,000,000		
	C) Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata		285,000,000	
	1. Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile	257,000,000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	28,000,000		
79	Spese delle officine e cantieri del Servizio lavori (cap. 44 dell'entrata)			40,000,000 —
	A) Personale		4,500,000	
	B) Forniture spese ed acquisti		35,500,000	
80	Materiali di scorta - materie ricevute (cap. 45 dell'entrata)			45,000,000 —
	A) Servizio materiale e trazione		36,000,000	
	1. Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre di rialzo	16,000,000		
	2. Parco sale montate e carrelli completi	20,000,000		
	B) Servizio lavori		8,000,000	
	C) Esercizio Ferrovie secondarie sicule		1,000,000	
	D) Stretto di Messina		per memoria	
	Totale del § 2			875,000,000 —
	Totale del Titolo III			2,835,000,000 —

Num.	CAPITOLI – Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI.		
81	Sfruttamento boschi in Albania		per memoria
	A) Spese d'impianto (cap. 46-A) dell'entrata)	per memoria	
	B) Spese d'esercizio (cap. 46-B) dell'entrata)	per memoria	
82	Piantagioni e colture speciali - Spese della gestione (cap. 47 dell'entrata)		per memoria
	Totale del Titolo IV		—
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
	(Legge 9 luglio 1908, n. 418, e R. decreto 23 marzo 1924, n. 498).		
83	Pensioni		314,500,000 —
84	Indennità per caroviveri		112,000,000 —
85	Sussidi		1,000,000 —
86	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 54 dell'entrata)		7,000 —
87	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)		40,000,000 —
	Totale del Titolo V		467,507,000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.		
	(Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171).		
88	Pensioni		800,000 —
89	Sussidi		per memoria
90	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione		per memoria
	Totale del Titolo VI		800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.	
	(Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
91	Spese per acquisto e costruzione di case (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n 553) (cap. 59 dell'entrata)	29,250,000 —
92	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. 59 dell'entrata)	750,000 —
	Gestione.	
93	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili (cap. 24 dell'entrata)	2,500,000 —
94	Imposte e sovrimposte	12,000 —
95	Spese di amministrazione, custodia e diverse	500,000 —
96	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	700,000 —
97	Manutenzione ordinaria	1,500,000 —
98	Manutenzione straordinaria	150,000 —
99	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col R. decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	50,000 —
100	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (art. 4 del regolamento approvato col R decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	988,000 —
	A) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte . . . 200,000	
	B) Per eccedenze attive dei bilanci . . . 788,000	
	Totale del Titolo VII	36,400,000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA PER GLI ORFANI E FAMIGLIE DEL PERSONALE E BUONUSCITA.	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641, e 7 aprile 1921, n. 370, e R. decreto 23 marzo 1924, n. 499).	
101	Sussidi alle famiglie e spese per raccogliere ed istruire gli orfani	5,500,000 —
102	Indennità di buonuscita	13,000,000 —
103	Assegni alimentari vitalizi	400,000 —
104	Assegni giornalieri di malattia	2,000,000 —
105	Rimborsi di ritenute	*per memoria*
106	Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908	50,000 —
107	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi	33,450,000 —
	Totale del Titolo VIII	54,400,000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEI CAPITALI DEL FONDO PENSIONI IMPIEGATI IN MUTUI AL PERSONALE.	
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641).	
	Patrimonio.	
108	Somme mutuate al personale	59,000,000 —
	Gestione.	
109	Spese della gestione	68,000,000 —
	Totale del Titolo IX	127,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO X. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE.		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432).		
	Patrimonio.		
110	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (cap. 77 dell'entrata)		30,000,000 —
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	28,800,000	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione	1,200,000	
	Gestione.		
111	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (cap. 78 dell'entrata)		13,050,500 —
112	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (capitolo 78 dell'entrata)		449,500 —
113	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (cap. 79 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo X		43,500,000 —
	TITOLO XI. — GESTIONE PER LO SFRUTTAMENTO DEI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA.		
	(R. decreto 8 luglio 1925, n. 1301).		
	Patrimonio.		
114	Spese di impianto (cap. 80 e 81 dell'entrata)		*per memoria*
	Gestione.		
115	Spese della gestione e diverse (cap. 82 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XI		—

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO XII. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.	
116	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. 83 dell'entrata)	1,000,000,000 —
117	Operazioni attinenti al personale (cap. 84 dell'entrata)	50,000,000 —
118	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. 85 dell'entrata)	2,500,000,000 —
119	Operazioni per conto della ex-Direzione generale dei combustibili (cap. 86 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XII	3,550,000,000 —
	TITOLO XIII. — PARTITE DI GIRO.	
120	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. 87 dell'entrata)	110,000,000 —
121	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. 88 dell'entrata)	200,000,000 —
122	Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (cap. 89 dell'entrata)	800,000 —
123	Versamento del contributo dei centesimi di guerra (cap. 90 dell'entrata)	*per memoria*
124	Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (cap. 91 dell'entrata)	7,000,000 —
125	Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (cap. 92 dell'entrata)	400,000 —
126	Mandati di anticipazione emessi (cap. 93 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XIII	318,200,000 —
	RIASSUNTO DELLA SPESA.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	5,062,500,000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	886,500,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	5,949,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
	GESTIONI SPECIALI ED AUTONOME.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini . . 1,460,000,000	
	§ 2. — Officine e scorte 875,000,000	2,335,000,000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del fondo pensione e sussidi . . .	467,507,000 —
	Titolo VI. — Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc.	800,000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche pei ferrovieri .	36,400,000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza per gli orfani, ecc. .	54,400,000 —
	Titolo IX. — Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale	127,000,000 —
	Titolo X. — Mutui a Cooperative ferroviarie costruttrici, ecc.	43,500,000 —
	Titolo XI. — Gestione per lo sfruttamento terreni petroliferi .	—
	Titolo XII. — Operazioni per conto di terzi	3,550,000,000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	6,614,607,000 —
	Titolo XIII. — Partite di giro	318,200,000 —
	Totale generale della spesa . . .	12,881,807,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1357.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2594.

Norme relative allo stato giuridico del personale e al funzionamento delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Visto il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1925;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1928;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Scopi delle Stazioni.

Art. 1.

Gli scopi e l'indirizzo di ciascuna Regia stazione di prova agraria o speciale, saranno determinati dal Ministero dell'economia nazionale sentita la Sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, e risulteranno dal rispettivo regolamento speciale, giusta quanto dispone l'art. 34 del presente decreto.

Dei risultati della sua attività la Stazione darà conto al Ministero dell'economia nazionale con una annuale relazione, che sarà trasmessa assieme al conto consuntivo.

CAPO II.

Patrimonio delle Stazioni.

Art. 2.

Ad ogni Regia stazione di prova agraria e speciale è concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti a servizio di essa e di quelli che eventualmente fossero ad essa concessi in uso da leggi o da convenzioni speciali e passano in proprietà i capitali di cui sia in possesso, nonchè il materiale di qualsiasi natura esistente presso di essa.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'uso di immobili derivante da speciali convenzioni con le Provincie, i Comuni ed altri Enti.

Tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere inscritti in appositi inventari e saranno dati in consegna al segretario contabile. Ove questi manchi, gli oggetti mobili saranno assunti in consegna dal direttore della Stazione.

Compiute le operazioni di cui ai successivi articoli 3 e 4, tutti i beni immobili di proprietà della Stazione, nonchè quelli ottenuti in uso, debbono essere distintamente descritti in speciali libri o verbali di consegna.

Art. 3.

Il direttore procederà, sotto la sua personale responsabilità, all'accertamento di tutte le attività della Stazione qualunque ne sia l'ammontare e la provenienza, redigerà regolare verbale da lui sottoscritto e ne riferirà al Comitato amministrativo nella prima adunanza.

Art. 4.

Gli uffici demaniali, entro il 31 maggio 1926, procederanno all'accertamento della consistenza degli immobili dello Stato

attualmente destinati ai servizi delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali e alla consegna degli immobili stessi in uso gratuito e perpetuo all'amministrazione delle Stazioni. Copia dei verbali di consegna sarà comunicata al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

L'inventario, di cui al 3° comma dell'art. 2 ed il verbale di accertamento, di cui al successivo art. 3, saranno inviati, in duplice esemplare, al Ministero dell'economia nazionale, che, ove nulla trovi da osservare, ne restituirà una copia da servire, a tutti gli effetti, alla consegna del materiale all'amministrazione delle Stazioni.

Art. 6.

Entro il 28 febbraio 1926 il Comitato amministrativo delle stazioni delibererà il consuntivo predisposto dal direttore, per la gestione provvisoria svoltasi dal 1° luglio 1924, al 31 dicembre 1925; tale conto sarà trasmesso al Ministero dell'economia nazionale per l'approvazione definitiva. Il direttore curerà altresì che siano prontamente rimessi dai consegnatari responsabili tutti i conti giudiziali relativi ai periodi della gestione svoltasi prima della consegna dei beni, di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 5.

Art. 7.

Gli articoli 3, 5 e 6 del presente decreto non si applicano alle Regie stazioni sperimentali di granicoltura di Rieti e di bieticoltura di Rovigo perchè rette da amministrazione autonoma precedentemente all'entrata in vigore del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203.

Art. 8.

Oltre le rendite del proprio patrimonio sono a disposizione di ogni Stazione:

a) il contributo del Ministero dell'economia nazionale nell'importo, che resta consolidato, stanziato nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1923-24;

b) il contributo che sarà assegnato in applicazione dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

c) i contributi continuativi degli Enti locali;

d) i proventi di qualsiasi specie derivanti all'istituto in conseguenza del suo funzionamento, compresi quelli dei campi sperimentali;

e) i proventi delle analisi;

f) gli eventuali contributi non obbligatori di Enti e di privati;

g) il ricavo della vendita di oggetti mobili fuori uso.

CAPO III.

Amministrazione.

Art. 9.

L'autonomia della Stazione è amministrativa e tecnica, entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente decreto.

La vigilanza del Ministero si esercita:

a) per mezzo dei rappresentanti del Governo nel Comitato amministrativo;

b) con l'approvazione del bilancio preventivo e con l'esame del conto consuntivo, il quale sarà approvato nelle forme prescritte dall'art. 1 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1928;

c) con speciali ispezioni sopra tutte le funzioni dell'istituto.

Art. 10.

Il presidente del Comitato amministrativo amministra i fondi della Stazione secondo le deliberazioni del Comitato medesimo per mezzo del direttore.

Il servizio di cassa e la custodia dei valori sono affidati, su conforme deliberazione del Comitato, ad un istituto di emissione o cassa di risparmio avente la sua sede nella località dove esiste la Stazione, od in località prossima, ovvero alle casse postali, o ad un solido istituto di credito.

Per provvedere ai bisogni ordinari della Stazione, qualora non si possa provvedere a farvi fronte con mandati od assegni emessi sull'Ente che disimpegna il servizio di cassa, sarà posto a disposizione del segretario contabile un fondo che non potrà, in nessun caso, superare la somma di L. 10,000.

I pagamenti relativi saranno eseguiti secondo le norme e condizioni stabilite dal Comitato, ed il fondo potrà essere reintegrato quando il segretario contabile abbia reso conto documentato della somma ricevuta.

Art. 11.

I versamenti delle entrate spettanti alla Stazione sono fatti all'Ente od istituto che disimpegna il servizio di cassa, ovvero, quando non siasi ancora a ciò provveduto, al direttore della Stazione.

Art. 12.

Tutti i contratti i quali eccedano il valore di L. 10,000, debbono essere preceduti da gara pubblica o da licitazione privata su deliberazione del Comitato amministrativo.

Il Comitato, tenuto conto della specialità del lavoro o della fornitura o dei motivi di urgenza o convenienza, può deliberare di prescindere dalla gara e ricorrere alla trattativa privata: tali deliberazioni debbono essere motivate.

Art. 13.

Le Stazioni di prova agrarie e speciali possono richiedere per la tutela dei loro interessi e sempre che non trattisi di contestazioni con lo Stato, l'assistenza dell'Avvocatura erariale.

Possono inoltre giovarsi dell'opera del Genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

Art. 14.

Tutti i progetti di lavori i quali importino una spesa superiore a L. 50,000, debbono essere preventivamente approvati dal capo dell'ufficio del Genio civile ed essere, dopo la loro esecuzione, sottoposti a collaudo a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 15.

Nessuna spesa può essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare i limiti del relativo stanziamento.

Nessun pagamento può essere eseguito senza mandato od assegno firmato dal presidente del Comitato e senza che il documento della spesa porti il visto di lui, o di chi ne fa le veci.

I mandati o gli assegni, sono staccati da un registro a matrice.

Non può eseguirsi alcun pagamento per lavori d'importo eccedente L. 1000 se la fattura relativa non è munita della liquidazione da parte di un tecnico di fiducia del Comitato amministrativo o del capo dell'ufficio del Genio civile.

Art. 16.

L'anno finanziario della Stazione comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Nel mese di settembre il direttore presenta al Comitato amministrativo il bilancio preventivo con apposita relazione giustificativa dei singoli stanziamenti.

Il Comitato amministrativo trasmette per l'approvazione entro il mese di ottobre successivo, al Ministero dell'economia nazionale, il bilancio preventivo con un estratto della deliberazione relativa all'approvazione.

Il conto consuntivo dev'essere, a cura del direttore, presentato al presidente del Comitato amministrativo, con tutti i documenti giustificativi, perchè il Comitato possa approvarlo entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Il conto consuntivo, coi relativi documenti giustificativi è, a cura del presidente del Comitato, inviato al Ministero, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1928.

Art. 17.

Nel bilancio di previsione si inscrivono le entrate e le spese che si presume di poter accertare durante l'anno finanziario.

Le entrate e le spese sono stanziate in bilancio nel loro importo integrale e devono distinguersi in capitoli ed articoli e classificarsi nelle seguenti quattro categorie:

1° entrate e spese effettive (ordinarie e straordinarie);
2° entrate e spese per movimento di capitali;
3° entrate e spese per partite di giro;
4° entrate e spese di gestioni autonome e speciali.

Al bilancio di previsione saranno allegati i preventivi speciali, riguardanti particolari attività della Stazione, nonchè, quando lo si giudichi opportuno, i conti presuntivi economici della gestione.

Art. 18.

Le entrate per movimento di capitali non possono superare le corrispondenti uscite, salvo speciale autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

L'ammontare generale delle uscite di bilancio, non dovrà superare il totale delle entrate, salvo che all'eventuale disavanzo finanziario di un esercizio si possa far fronte con la iscrizione nel bilancio stesso dell'avanzo di gestione degli anni finanziari precedenti e di cui al successivo art. 20, non ancora imputato ad altra gestione.

Qualora dall'ultimo consuntivo approvato, o dalla gestione in corso, risulti un disavanzo finanziario che non si possa bilanciare con gli avanzi di cui al precedente capoverso, si dovrà iscriverne l'ammontare nello stato di previsione della gestione successiva.

Art. 19.

Il presidente del Comitato amministrativo, su proposta del direttore, dispone gli storni da articolo ad articolo di uno stesso capitolo del bilancio approvato.

Per gli storni da un capitolo all'altro e per le maggiori assegnazioni passive in correlazione a nuove e maggiori entrate, è necessaria la deliberazione motivata del Comitato.

Per provvedere alle nuove e maggiori spese che si manifestano durante la gestione annuale dovrà stanziarsi, in apposito capitolo del bilancio, un congruo fondo di riserva. La prelevazione di somme da tale fondo, la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi è disposta, su conforme deliberazione del Comitato, o, in casi di particolare urgenza, dal presidente.

Art. 20.

Formano oggetto del conto consuntivo:

a) tutte le entrate di qualsiasi genere, accertate e riscosse durante l'esercizio;

b) tutte le spese accertate e pagate, distinte per capitoli ed articoli, in relazione agli stanziamenti del bilancio preventivo e sue eventuali successive modificazioni;

c) lo stato patrimoniale della Stazione e delle aziende annesse.

Le entrate e le spese riferentisi alle sezioni speciali di analisi istituite presso date Stazioni, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, sul conto consuntivo saranno esposte separatamente ed avranno sviluppo in uno speciale allegato.

Al conto consuntivo sarà allegato:

a) un prospetto dimostrante le variazioni patrimoniali avvenute nell'anno;

b) un elenco delle somme rimaste da riscuotere e da pagare al 31 dicembre di ogni anno, con sommaria indicazione della causa di accertamento dell'entrate e delle spese;

c) una tabella dimostrativa degli avanzi finanziari ed economici e di gestione.

L'avanzo di gestione è la risultante dell'eccedenza degli accertamenti relativi alle entrate effettive e per movimento di capitali (di pronta e sicura esigibilità) in contrapposto con tutti gli accertamenti di uscita che si sono prodotti in tale periodo, nelle corrispondenti categorie di bilancio.

Art. 21.

Ove dall'esame che del conto consuntivo faranno gli organi amministrativi e la ragioneria centrale emergano responsabilità a carico degli amministratori, dei consegnatari di denaro o materie e di qualunque altro funzionario della Stazione, le responsabilità anzidette saranno esposte in una relazione di accompagnamento del conto consuntivo, alla Corte dei conti.

Art. 22.

Spetta al segretario contabile tenere:

1° il giornale di cassa;
2° il mastro dei debitori e creditori;
3° i partitari per ciascuna categoria di entrate e di spese;
4° i bollettari delle riscossioni;
5° i libri per gli inventari;
6° i registri speciali per la contabilità agraria e delle aziende analoghe.

Ove manchi il segretario contabile, il Comitato amministrativo può temporaneamente assumere persona che ne faccia le veci.

La spesa relativa è a carico del bilancio della Stazione.

CAPO IV.

Inventari.

Art. 23.

La consegna dei beni mobili al segretario contabile si effettua per mezzo degli inventari.

Art. 24.

La gestione dei beni mobili è tenuta in evidenza dai libri inventari, nonchè:

a) dai bollettari degli ordini di carico e di scarico che comprovano le introduzioni e le estrazioni;

b) dai giornali di entrata e di uscita che dimostrano in relazione con gli inventari il movimento per nuove introduzioni di beni mobili;

c) dai progetti delle variazioni seguite negli inventari dei beni mobili in ciascun esercizio finanziario o ciascuna gestione.

I buoni di carico debbono far parte della documentazione in base alla quale viene effettuato il pagamento degli oggetti acquistati e da iscriversi in inventario.

I giornali di entrata e di uscita debbono essere chiusi alla fine di ogni esercizio od in occasione del passaggio di gestione da uno ad altro consegnatario.

Art. 25.

Debbono essere inscritti nei libri inventari tutti i beni mobili di proprietà della Stazione ad eccezione degli oggetti fragili e di tenue valore e di quelli che per la loro precaria esistenza non debbono considerarsi quale valore patrimoniale.

Art. 26.

Ai fini della loro iscrizione negli inventari, i beni mobili delle Stazioni si dividono nelle seguenti categorie:

1° mobili, arredi e masserizie in genere;

2° biblioteca, libri, collezioni di leggi, di decreti, pubblicazioni periodiche, opuscoli;

3° macchine, strumenti scientifici ed accessori, raccolte tavole murali;

4° macchine, attrezzi ed oggetti diversi pei campi dimostrativi;

5° equini di servizio;

6° sellerie e bardature.

Per ciascuna categoria deve compilarsi un distinto inventario il quale dovrà indicare:

a) il locale in cui trovansi gli oggetti;

b) la denominazione e la descrizione di essi;

c) la quantità o numero degli oggetti secondo le varie specie;

d) il valore.

Art. 27.

I beni mobili si iscrivono negli inventari per il loro prezzo di acquisto.

Quelli pervenuti in dono si iscrivono per un valore approssimativo o pel valore di stima.

Per gli oggetti già inventariati il prezzo è determinato dal precedente inventario, a meno che il Comitato amministrativo della Stazione non autorizzi, nel caso di nuova ricognizione, la stima del materiale mobile.

Art. 28.

Il materiale reso inservibile può essere alienato, su deliberazione del Comitato amministrativo.

Il segretario contabile nel farne la proposta indicherà la categoria, il numero d'inventario degli oggetti da alienarsi, la loro precisa denominazione ed il loro valore d'inventario.

Quando si tratti di oggetti consumati o ridotti in modo che non siano nè suscettibili di riparazione, nè alienabili, il Comitato amministrativo, su domanda motivata del consegnatario contenente le indicazioni di cui al comma precedente, autorizzerà la eliminazione degli oggetti stessi dal l'inventario.

Anche per la trasformazione dei beni mobili occorre l'autorizzazione del Comitato amministrativo.

Art. 29.

Gli strumenti, gli apparecchi ed in genere tutti gli oggetti rari, di pregio ed aventi interesse storico-scientifico in qualunque modo siano pervenuti in proprietà della Stazione, sono inalienabili.

Art. 30.

Quando avvenga il cambiamento del consegnatario il passaggio di gestione avrà luogo con l'intervento del direttore della Stazione.

Quando il consegnatario cessante o subentrante sia il direttore della Stazione il passaggio di gestione avverrà alla presenza del presidente del Comitato amministrativo o di un suo rappresentante.

Le operazioni di consegna saranno fatte constare mediante processo verbale.

Capo V.

Servizio analisi.

Art. 31.

Per la gestione della sezione avente carattere di laboratorio per le analisi e le determinazioni per conto del pubblico ed in applicazione delle leggi che tutelano la produzione ed il commercio dei prodotti agrari, nonchè delle materie utili in agricoltura e delle piante agrarie, è tenuto un conto distinto da quello generale della Stazione, del quale però costituirà un allegato.

Art. 32.

Non fanno carico alla sezione analisi le spese d'affitto per i locali, che non siano demaniali nè ceduti comunque a titolo gratuito, l'illuminazione ed il riscaldamento dei medesimi, quelle generali d'amministrazione, nè quelle per il trattamento economico del personale di ruolo addettovi.

Sono assegnati a favore di essa i proventi delle analisi che saranno così destinati:

a) a far fronte alle spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi e per l'acquisto del materiale occorrente per l'esecuzione delle analisi;

b) alla retribuzione per le prestazioni d'opera in servizio della sezione ed alla concessione di speciali compensi a tutto il personale addetto alle analisi. I compensi speciali saranno assegnati dal presidente del Comitato su proposta del direttore.

Gli eventuali utili netti saranno erogati in tutto od in parte a vantaggio della sperimentazione e ricerca agraria, nonchè degli studi per il perfezionamento dei metodi analitici.

Art. 33.

I metodi d'analisi sono quelli determinati dal Ministero dell'economia nazionale.

Le tariffe per le analisi sono quelle fissate dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Compiuta l'analisi, si rilascia al richiedente un certificato contenente i risultati di essa.

Il direttore assume la responsabilità delle analisi eseguite nel laboratorio della Stazione, i documenti però che ne portano i risultati, sono firmati dall'analizzatore e controfirmati dal direttore.

Le analisi sono seguite secondo l'ordine col quale vengono richieste: ma pagando doppia tariffa si può ottenere che abbiano la precedenza sulle altre.

Il pagamento della tassa d'analisi deve farsi anticipatamente nelle mani del direttore o della persona da lui delegata sotto la propria responsabilità, rilasciando analoga ricevuta, da staccarsi da apposito bollettario a madre e figlia. Le somme così riscosse debbono essere, ogni decade, versate all'Ente che disimpegna il servizio di cassa.

In apposito registro si terrà nota cronologica delle analisi eseguite, col nome dell'analizzatore e con l'indicazione della natura delle analisi e della tassa percepita.

CAPO VI.

Regolamento.

Art. 34.

Ogni Stazione avrà un proprio regolamento speciale proposto dal direttore sentito il Comitato amministrativo da approvarsi con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Il regolamento fisserà:

a) gli scopi, l'indirizzo della Stazione, i modi ed i mezzi per conseguirli;

b) gli obblighi dei vari Enti per il mantenimento della Stazione;

c) le attribuzioni del personale addettovi;

d) l'orario giornaliero di lavoro e le ferie annuali;

e) le condizioni di assunzione di assistenti volontari ed eventualmente di allievi-tirocinanti;

f) quanto altro possa occorrere per il regolare funzionamento della Stazione, sia sotto il punto di vista tecnico che di quello amministrativo e contabile.

CAPO VII.

Personale.

Art. 35.

Per il concorso al posto di direttore, di cui all'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, si osserveranno le norme contenute negli articoli 18 a 29 del regolamento generale per gli istituiti superiori agrari e di medicina veterinaria approvato col R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762, fatta eccezione delle norme riguardanti la prova orale (esperimento didattico) di cui gli articoli 25 e 26.

Per la promozione a direttore ordinario dei direttori straordinari si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 32 e 33 del regolamento di cui al comma precedente.

Art. 36.

I direttori straordinari di Stazioni di prova agrarie e speciali sono nominati per la durata di tre anni solari, durante i quali possono essere dispensati su conforme parere della prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica da una Commissione nominata dal Ministro su designazione della sezione prima del Consiglio per l'istruzione agraria, industriale e commerciale e composta da cinque persone scelte fra professori stabili di università o di istituti superiori o direttori di Stazione di prova agrarie e speciali, o cultori della materia o di materie affini.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori, su parere conforme del Consiglio, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale sarano sottoposti al giudizio di una nuova Commissione.

Coloro che alla scadenza del triennio o, eventualmente, del quinquennio, non possono conseguire l'ordinariato, sono dispensati dal servizio.

Art. 37.

I direttori delle Stazioni sono tenuti a prestare giuramento ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Essi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede della Stazione.

Art. 38.

L'ufficio di direttore di Regie stazioni di prova agrarie e speciali non può cumularsi con qualsiasi ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti, salvo il disposto dell'art. 4 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744.

Art. 39.

Ai direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali si applicano le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato, per quanto concerne i congedi e le aspettative.

Sono, altresì, applicabili ad essi, le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, nonchè il 2° comma dell'art. 21 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Art. 40.

I direttori compiuto il settantacinquesimo anno di età vengono collocati a riposo.

I direttori possono essere dispensati dal servizio con decreto del Ministro su conforme parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, ove si accerti che, anche prima di raggiungere il limite di età di cui al comma 1°, non sono più in grado di adempiere con sufficiente efficacia le mansioni del loro ufficio. Gli interessati possono presentare al Consiglio predetto le loro deduzioni.

Art. 41.

I direttori che attualmente cumulano con quello di direttore altro ufficio previsto dall'art. 38 del presente decreto dovranno, entro il 31 marzo 1926, optare per l'uno e per l'altro di essi.

Nel caso di mancata dichiarazione di opzione nel termine sopra indicato, sarà provveduto di autorità e con effetto dal 1° aprile 1926 al collocamento a riposo d'ufficio del direttore.

Art. 42.

La nomina di vice-direttore di seconda classe delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali ha luogo per pubblico concorso, per esami e per titoli.

I vice-direttori saranno assunti in servizio con la qualifica di straordinari; con tale qualifica rimarranno un biennio, dopo il quale, in seguito ad ispezione ministeriale e sentita la sezione prima del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, saranno assunti definitivamente in servizio.

Gli straordinari che, allo scadere del biennio non vengono confermati stabili saranno, udita la sezione prima del Consiglio superiore, dispensati dal servizio senza diritto ad alcun indennizzo.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Art. 43.

La nomina degli assistenti delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali ha luogo per pubblico concorso per esami e per titoli.

I parenti ed affini del direttore della Stazione fino al quarto grado civile incluso, non possono essere nominati assistenti presso la Stazione stessa.

Questa disposizione non si applica al personale attualmente in servizio.

I concorrenti prescelti saranno assunti in servizio con la qualifica di straordinario con la quale qualifica rimarranno per un biennio, dopo di che, in seguito ad ispezione ministeriale ed udita la sezione prima del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale, saranno assunti definitivamente in servizio.

Gli straordinari che, allo scadere del biennio, non verranno confermati stabili, saranno, udita la sezione prima del Consiglio superiore, dispensati dal servizio senza diritto ad alcun indennizzo.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione.

Art. 44.

La nomina dei segretari contabili delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali ha luogo per pubblico concorso per titoli e per esami.

Art. 45.

I tecnici e i bidelli delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali sono nominati con decreto Ministeriale su proposta del direttore dell'istituto, su conforme parere del Comitato amministrativo.

La nomina avrà la durata di un anno e dopo due conferme annuali il personale che abbia fatto buona prova conseguirà la nomina a stabile su proposta del direttore.

Durate il periodo di prova qualora il direttore dell'istituto intenda far cessare dall'ufficio il tecnico od il bidello. deve farne proposta motivata al Ministero e darne comunicazione all'interessato due mesi prima della scadenza del l'anno di prova in corso.

Art. 46.

Al personale di cui agli articoli 42 a 45 del presente decreto si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 47.

Il personale tecnico avventizio e quello richiesto dagli eventuali bisogni dei campi sperimentali e dei laboratori è nominato direttamente dal Comitato amministrativo che ne dà comunicazione al Ministero.

I salariati, esclusi i giornalieri, necessari per i lavori dei campi sperimentali, sono classificati fra gli operai temporanei e perciò si applicano ad essi le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e del relativo regolamento.

Essi sono assunti in servizio dal direttore.

La spesa per il personale di cui al presente articolo fa carico al bilancio della Stazione.

Art. 48.

Il direttore ha la direzione tecnica ed amministrativa dell'istituto, corrisponde col Ministero, con le pubbliche Amministrazioni e coi privati; esercita l'autorità disciplinare sul personale tecnico, amministrativo e di servizio; cura il buon andamento della Stazione; invigila la biblioteca, i gabinetti, i laboratori e quant'altro ad essa si riferisce.

Il vice direttore deve supplire il direttore in tutti i casi di assenza e di impedimento, e ciò tanto nelle funzioni direttive quanto in quelle tecniche e scientifiche.

CAPO IX.

Adunanza dei direttori delle Regie stazioni agrarie.

Art. 49.

L'adunanza annuale dei direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, è presieduta dal Sottosegretario di Stato cui sono attribuiti i servizi per l'agricoltura.

Art. 50.

Prendono parte di diritto all'adunanza di cui all'articolo precedente con voto deliberativo, anche i direttori dei laboratori di chimica agraria dei Regi istituti superiori agrari di Milano, di Portici e di Pisa e il direttore del Laboratorio di tecnologia chimico-agraria del Regio istituto superiore agrario di Perugia, che, a sensi dell'art. 18 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580, funzionano da Stazioni sperimentali.

Art. 51.

Alla votazione per la nomina del rappresentante dell'adunanza dei direttori delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, nel Consiglio d'amministrazione della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria, di cui all'art. 5 dello statuto della Fondazione approvato con R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, prendono parte i direttori degli istituti sperimentali governativi e i direttori dei laboratori di cui all'articolo precedente.

Art. 52.

Sono abrogate le disposizioni diverse o contrarie dei regolamenti in vigore delle Regie stazioni sperimentali di granicoltura di Rieti e di bieticoltura di Rovigo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 19
Atti del Governo, registro 249 *foglio* 157. — COOP

Numero di pubblicazione 1358.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 1030.

Approvazione della convenzione con il comune di Sessa Aurunca relativa al Convitto nazionale del Comune stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1638, col quale fu istituito il Regio convitto nazionale maschile di Sessa Aurunca;

Vista la convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa in Roma addì 12 marzo 1926 (n. 181 repertorio contratti dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione) tra il Ministro per la pubblica istruzione e il sindaco del comune di Sessa Aurunca, con la quale detto Comune si obbliga a cedere gratuitamente per sede del Convitto nazionale l'edificio occupato dal Convitto comunale « A. Nifo », dal Regio liceo-ginnasio e dalla Regia scuola complementare, nonchè a inscrivere nel proprio bilancio una somma non inferiore ad annue L. 10,000 per la istituzione di posti di studio a beneficio di giovani del Comune medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa in Roma addì 12 marzo 1926 (n. 181 repertorio contratti dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione) tra il Ministro per la pubblica istruzione e il sindaco del comune di Sessa Aurunca, con la quale detto Comune si obbliga a cedere gratuitamente per sede del Convitto nazionale l'edificio occupato dal Convitto comunale « A. Nifo », dal Regio liceo-ginnasio e dalla Regia scuola complementare, nonchè a inscrivere nel proprio bilancio una somma non inferiore ad annue L. 10,000 per la istituzione di posti di studio a beneficio di giovani del Comune medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 125. — COOP

Numero di pubblicazione 1359.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1046.

Trasformazione di Consorzi agrari distrettuali in Associazioni agrarie e loro erezione in Enti morali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande dei Consorzi agrari distrettuali di Ala, Arco, Banale, Caldonazzo, Cavalese, Civezzano, Borgo Valsugano, Fondo, Lavis, Levico, Malè, Mori, Passiria, Pergine, Pieve di Bono, Primiero, Riva sul Garda, Rovereto, Tesino, Tione, Vezzano, Vipiteno, Valle di Ledro, i quali chiedono di trasformarsi in Associazioni agrarie erette in Enti morali per il conseguimento dei fini attinenti al progresso dell'agricoltura ed al miglioramento delle classi agricole;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1665;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consorzi agrari distrettuali di Ala, Arco, Banale, Caldonazzo, Cavalese, Civezzano, Borgo Valsugano, Fondo, Lavis, Levico, Malè, Mori, Passiria, Pergine, Pieve di Bono, Primiero, Riva sul Garda, Rovereto, Tesino, Tione, Vezzano, Vipiteno, Valle di Ledro, sono trasformati nelle seguenti Associazioni agrarie:

Associazione agraria di Ala.
Id. di Arco.
Id. del Banale.
Id. di Caldonazzo.
Id. di Cavalese.
Id. di Civezzano.
Id. di Borgo Valsugano.
Id. di Fondo.
Id. di Lavis.
Id. di Levico.
Id. di Malè.
Id. di Mori.
Id. di Passiria.
Id. di Pergine.
Id. di Pieve di Bono.
Id. di Primiero.
Id. di Riva sul Garda.
Id. di Rovereto.
Id. di Tesino.
Id. di Tione.
Id. di Vezzano.
Id. di Vipiteno.
Id. di Valle di Ledro.

Art. 2.

Le Associazioni agrarie indicate sono erette in Enti morali e saranno regolate dall'annesso statuto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 142. — COOP

Statuto della Associazione agraria di . . . .

Costituzione, sede, scopi e durata dell'Associazione agraria.

Art. 1.

Il Consorzio agrario distrettuale di. . . . . avendo ottemperato alle disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1924,

n. 1665, ed ottenuto il consenso del Ministero dell'economia nazionale con decreto del . . . . n. . . . si ricostituisce in organo autonomo con carattere di Ente morale, sotto la denominazione di Associazione agraria di . . . . . .

Art. 2.

La sede dell'Associazione agraria è in . . . .

Art. 3.

L'Associazione agraria si propone:

a) di prospettare e di tutelare i bisogni dell'agricoltura della propria zona ed in particolare dei propri associati;

b) di promuovere il progresso agrario, di dare pareri in materia di questioni sociali, tecniche ed economiche di carattere agrario, di servire da corrispondente per la statistica di prodotti e colture e degli altri dati economici che fossero richiesti dal Consiglio agrario provinciale o dalla Cattedra ambulante di agricoltura;

c) di incoraggiare le iniziative sociali, cooperative, mutualistiche e di credito e di quelle private di interesse agrario generale o particolare della zona;

d) di fiancheggiare ed aiutare coi mezzi di cui dispone le azioni e le attività del Consiglio agrario provinciale e della Cattedra ambulante di agricoltura;

e) di provvedere, salvo delibera dell'assemblea generale dei soci, agli acquisti ed alla distribuzione ai propri soci ed agli agricoltori in genere di sementi, fertilizzanti, anticrittogamici, macchine, attrezzi ed in genere materie prime e lavorate utili all'agricoltura.

Art. 4.

La durata dell'Associazione agraria è illimitata.

Capitale e soci.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Associazione agraria è costituito:

a) da tutti i fondi, disponibilità o beni mobiliari ed immobiliari di pertinenza del cessato Consorzio agrario distrettuale;

b) dai contributi dei soci ordinari;

c) dai contributi dei soci sostenitori;

d) dagli eventuali sussidi e donazioni.

Il capitale dell'Associazione agraria è illimitato.

Art. 6.

Rimane libero di permanere o di entrare nella Associazione agraria in qualità di socio ordinario o sostenitore a chiunque possiede in Provincia come proprietario o usufruttuario, od amministri o tenga in affitto o a colonia uno stabile destinato all'esercizio dell'economia agraria o forestale od altro ramo delle medesime.

Per la regolare costituzione del Consorzio occorrono almeno 50 soci tra ordinari e sostenitori.

Art. 7.

I soci dell'Associazione agraria si dividono in:

a) soci ordinari sono quelli che versano annualmente in via anticipata L. 5;

b) soci sostenitori sono coloro che versano una volta tanto L. 100.

Gli uni e gli altri godono degli stessi diritti e sono tenuti ad eguali doveri nei confronti del . . . .

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 8.

Le domande di ammissione a socio devono essere fatte per iscritto al presidente del . . . . il quale dopo istruite, le sottoporrà alla decisione del Consiglio di amministrazione.

Il socio diventa tale a tutti gli effetti con la data di notificazione della sua ammissione.

La decisione sulla domanda dell'aspirante da parte del Consiglio di amministrazione è inappellabile.

Art. 9.

Ogni socio ordinario è libero di uscire dall'Associazione agraria dietro avvertimento scritto al presidente entro il mese di settembre.

Le rinuncie comunicate posteriormente avranno vigore alla fine dell'anno successivo.

Si intende decaduto dalla qualità di socio chi ha perduta la qualifica prevista dall'art 6 e quei soci ordinari che si sono sottratti al pagamento della quota sociale per due anni consecutivi.

La decadenza da socio per la perdita della qualità prevista dall'art. 6 non proscioglie dall'obbligo di pagare la quota sociale per l'anno in corso.

Sulla decadenza dei soci delibera il Consiglio di amministrazione.

Contro il giudizio di quest'ultimo è ammesso il ricorso all'assemblea ordinaria dei soci, il cui giudizio è inappellabile.

Dell'amministrazione dell'Associazione agraria di . . . . .

Art. 10.

Sono organi amministrativi dell'Associazione agraria:

a) l'assemblea generale dei soci ordinari e sostenitori;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

Dell'assemblea generale.

Art. 11.

L'assemblea generale dell'Associazione agraria si convoca una volta all'anno entro il mese di marzo, con inviti ai soci e mediante avviso da affigersi nell'albo del . . . . almeno 15 giorni prima della data di convocazione e con pubblicazione sui giornali locali.

L'invito ai soci e l'avviso di convocazione, dovranno portare l'ordine del giorno della seduta.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la delibera, dopo provveduto all'accantonamento di una parte degli utili ai fondi di riserva in misura non inferiore al 20 per cento, sull'impiego delle restanze, che potranno o andare ad aumentare il patrimonio o essere impiegate a incremento di opere di generale utilità dei soci e dell'agricoltura locale.

In nessun caso è consentito il riparto degli utili fra i soci;

c) la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e di due membri effettivi e di due supplenti del Collegio dei sindaci;

d) le delibere che importino trasformazione o diminuzione del patrimonio sociale;

e) i ricorsi in seconda istanza dei soci dimessi.

Art. 12.

I soci possono farsi rappresentare all'assemblea da altri soci purchè questi non facciano parte del Consiglio di amministrazione; nessuno può rappresentare più di due soci. L'incarico di rappresentare il socio deve risultare da una delega scritta.

Art. 13.

Possono aver luogo assemblee straordinarie colle stesse modalità previste dall'art. 11 dietro richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione o quando un terzo dei soci ne faccia domanda scritta e motivata al presidente.

Art. 14.

L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti metà più uno dei soci iscritti. Nel caso che all'ora fissata non intervenga il numero legale dei soci, trascorsa un'ora dalla prima, sarà valida l'assemblea di seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti e dei rappresentanti.

Art. 15.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art. 16.

La validità delle deliberazioni delle assemblee è accertata mediante verbali firmati dal presidente, dal segretario e da uno dei membri del Consiglio delegato dal Consiglio di amministrazione stesso.

Del Consiglio d'amministrazione.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membli, eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni e che alla scadenza del loro mandato possono venire rieletti.

I membri del Consiglio di amministrazione che venissero a mancare nel corso dei tre anni, saranno sostituiti dall'assemblea ordinaria annuale ed i nuovi eletti rimarranno in carica fino allo scadere del triennio.

I membri del Consiglio di amministrazione nominano nel proprio seno un presidente ed un vice-presidente a maggioranza di voti e con votazione segreta.

Art. 18.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono:

a) la compilazione del bilancio preventivo e conto consuntivo;

b) l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci;

c) la nomina del segretario e degli altri impiegati e l'assegno dei loro stipendi;

d) la compilazione dei regolamenti interni della Associazione agraria;

e) l'ordinaria amministrazione dell'Ente e la esecuzione di tutte le iniziative demandate statutariamente all'istituzione;

f) la convocazione dell'assemblea;

g) la nomina del Collegio arbitrale composto di persone estranee all'Ente per dirimere le controversie nate dai rapporti fra i soci.

Art. 19.

Il presidente rappresenta l'Ente di fronte ai terzi, firma gli atti, vigila sull'andamento generale dell'Associazione agraria.

In caso di assenza o di dimissioni, lo sostituisce in ogni funzione il vice-presidente.

Collegio dei sindaci.

Art. 20.

Per la sorveglianza sulle operazioni dell'Associazione e per la revisione del bilancio è costituito un Collegio di tre sindaci effettivi e tre supplenti. I sindaci possono essere scelti anche fuori del grembo dei soci. Due dei sindaci effettivi e due dei supplenti vengono nominati dall'assemblea generale e l'altro col relativo supplente dal Consiglio agrario provinciale.

I sindaci, a differenza dei membri del Consiglio di amministrazione, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 21.

In caso di dimissioni generali del Consiglio di amministrazione, di violazione di legge e dello statuto, o di gravi irregolarità amministrative segnalate dai sindaci al Prefetto, il Prefetto stesso della Provincia con proprio decreto e sentito il parere del Consiglio agrario provinciale, nominerà un commissario straordinario a carico dell'Associazione agraria, al quale spetteranno le funzioni riservate al Consiglio di amministrazione ed avrà altresì le facoltà delegate dallo statuto al presidente, fra le quali quella della rappresentanza giuridica dell'Ente di fronte ai terzi.

Il commissario per la gestione straordinaria rimane eletto per il periodo di tre mesi prorogabile per ugual tempo.

Il commissario convoca l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci a norma dello statuto e presenta la relazione della gestione straordinaria.

Fine e liquidazione dell'Ente.

Art. 22.

Qualora per dimissioni date ed accettate o per mancanza del versamento dei contributi previsti all'art. 7, comma a) dello statuto, il numero complessivo degli associati si riducesse ad una cifra inferiore ai cinquanta, il Consiglio di amministrazione dovrà darne avviso al Prefetto della Provincia, il quale procederà alla nomina del commissario per la gestione straordinaria per un periodo non superiore ai tre mesi e trascorso tale termine, qualora le condizioni anormali perdurassero, sarà avanzata dal commissario la proposta di scioglimento dell'istituzione e della nomina dei liquidatori in numero di tre.

Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto al Consiglio agrario provinciale di Trento.

Disposizioni transitorie.

Art. 23.

Ai fini del trapasso dal cessante Consorzio agrario distrettuale all'Associazione agraria ricostituita, saranno redatti appositi verbali con intervento del Prefetto della Provincia o di un funzionario da lui designato, del presidente del Consiglio agrario e della Commissione amministrativa straordinaria del Consiglio agrario provinciale stesso e del presidente dell'organo cessante. I verbali dovranno contenere l'indicazione e la descrizione particolareggiata dei fondi, delle disponibilità e dei beni ed essere corredati dagli atti e documenti relativi. I verbali saranno compilati in quattro esemplari dei quali uno resta al Consiglio agrario provinciale, uno sarà

conservato dalla Regia prefettura, uno sarà da quest'ultima inviato al Ministero dell'economia nazionale, ed uno sarà consegnato dal Consiglio agrario provinciale all'Ente ricostituito.

Roma, addì 27 maggio 1926.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1360.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1047.

Ripristino delle operazioni dislocate nel servizio dei libretti delle Casse di risparmio postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2968 del 2 dicembre 1923;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste e per i telegrafi;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto n. 2968 del 2 dicembre 1923, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 143. — COOP

Numero di pubblicazione 1361.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 1059.

Sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tranvie extraurbane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 167, 216 e 273 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, col posare i piedi sui sedili o sulle pareti, o con altro qualsiasi atto, guasta, deteriora, sciupa, gualcisce, insudicia vetture in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata o sulle tranvie extraurbane, i loro arredi o accessori, è punito con l'ammenda da L. 10 a 100, ove trattisi di vetture di prima classe, e da L. 5 a 50 negli altri casi, sempre che il fatto non costituisca un reato punibile con sanzioni più gravi dal Codice penale o dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nel qual caso sarà proceduto verso il trasgressore nei modi prescritti per l'applicazione di tali sanzioni più gravi.

L'ammenda è convertibile, nel caso di non eseguito pagamento, in pena restrittiva della libertà personale, a norma degli articoli 19 e 24 del Codice penale.

La sanzione di cui al 1° comma non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore.

Per le contravvenzioni commesse da chi non ha ancora nove anni, la pena si applica alla persona che le accompagna o che ha l'obbligo di vigilarla.

Art. 2.

Le infrazioni di cui all'articolo precedente sono accertate dagli agenti menzionati nell'art. 174 del testo unico approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e particolarmente da quelli in servizio sui treni o sulle vetture tranviarie.

L'agente che procede alla constestazione dovrà, salvo il caso previsto nel comma 1° del successivo art. 3, redigere verbale, nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, e trasmetterlo al pretore competente per territorio.

Art. 3.

All'atto della contestazione il trasgressore potrà fare oblazione, versando nelle mani dell'agente suddetto una somma equivalente al minimo della pena, di cui all'art. 1, o a titolo di risarcimento del danno, ove ne sia il caso a termine del comma seguente, un'altra somma corrispondente al pregiudizio arrecato, e, nel caso di oggetto rotto, al prezzo di esso.

La somma di cui sopra sarà stabilita in apposita tabella dei singoli oggetti di arredo o di corredo compilata dall'Amministrazione esercente ed approvata dal competente circolo ferroviario d'ispezione e di cui un esemplare debitamente autenticato dovrà essere in possesso degli agenti in servizio sui treni o sulle vetture tranviarie, nonchè del capo di ogni stazione, per esibirlo, ove richiesto, al momento della applicazione.

L'avvenuta oblazione estingue l'azione penale rispetto alla contravvenzione contemplata nel presente decreto. L'agente non dovrà redigere verbale, ma soltanto rilasciare ricevuta delle somme percette, specificando con chiarezza il motivo della esazione e uniformandosi alle norme esecutive, che saranno emanate dall'Amministrazione esercente ed approvate dal Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili). Ove però il fatto appaia rivestire i caratteri del reato di danneggiamento, il trasgressore non sarà ammesso all'oblazione ed a suo carico verrà invece elevato verbale da trasmettersi all'autorità giudiziaria competente per territorio, la quale procederà penalmente secondo le norme ordinarie.

Art. 4.

Il provento delle ammende percette a titolo di risarcimento dei danni resterà devoluto all'Amministrazione esercente e quello dell'oblazione per tre quarti all'Amministrazione stessa e per un quarto all'agente che accerta la contravvenzione. Gli agenti che nell'accertamento delle infrazioni innanzi previste commettano abusi, incorreranno, indipendentemente dal procedimento penale, ove sia il caso, per il fatto loro addebitato, nella sanzione disciplinare di cui all'art. 49 del regolamento sullo stato giuridico del personale, allegato al R. decreto-legge 19 ottobre 1923, numero 2311. Nei casi di recidiva o di particolare gravità sarà applicata la punizione di cui all'art. 50 del regolamento anzidetto.

Art. 5.

Con decreto del Nostro Ministro per i lavori pubblici verrà fissata la data da cui avranno effetto le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 155. — COOP

Numero di pubblicazione 1362.

REGIO DECRETO 20 maggio 1926, n. 1060.

Approvazione dell'atto aggiuntivo 5 maggio 1926 alla Convenzione 30 dicembre 1922 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tranvia elettrica dalla stazione ferroviaria di San Severo all'abitato di Torremaggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 416, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 30 dicembre 1922 per la concessione alla « Società anonima tranvie e industrie elettriche di Capitanata » della costruzione e dell'esercizio della tranvia a trazione elettrica da San Severo a Torremaggiore;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Visti i decreti-legge 23 maggio 1924, n. 998; 29 luglio 1925, n. 1509, e 31 dicembre 1925, n. 2525;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 5 maggio 1926, fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato e il rappresentante della « Società anonima tranvie e industrie elettriche di Capitanata » col quale atto vengono apportate modificazioni ed aggiunte alla convenzione 30 dicembre 1922, approvata con Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 416, per la concessione alla detta Società della costruzione e dell'esercizio della tranvia elettrica dalla stazione ferroviaria di San Severo all'abitato di Torremaggiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 156. — COOP.

REGIO DECRETO 17 giugno 1926.

Nomina nel Consiglio superiore dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 gennaio 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1926, n. 21) che provvede alla nomina dei membri del Consiglio superiore dell'economia nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le dimissioni dell'avv. Alessandro Madonna, consigliere di Cassazione, dall'ufficio di membro del Consiglio superiore dell'economia nazionale, sono accettate, ed è nominato in sua sostituzione il prof. avv. Cesare Vivante.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1926.

Modificazione alla voce « Linoleum » della nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Le voci « Linoleum: *a*) da pavimentazione, in rotoli; *b*) in lavori » della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i tra-

sporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) sono modificate nel modo seguente:

Linoleum:

a) da pavimentazione:

1. in rotoli . . . . 53 62 64 — —

2. altro . . . . 49 54 57 — —

b) in lavori (guide, tappeti, stoie, stoini, zerbini e minuterie, come solette, sottocoppe, ecc.). . 44 47 — — —

La nota alle voci suddette è soppressa.

Aggiunta identica a quella resultante sopra per la voce « Linoleum: b) in lavori » è fatta alla voce « Lavori di linoleum ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1926.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1926.

Divieto di assumere nuovi rischi in assicurazione alla « Società mutua di assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che la « Società mutua di assicurazioni » con sede in Milano, non ha ottemperato alle disposizioni degli articoli 54 e 121 del citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico.

Alla « Società mutua di assicurazioni » con sede in Milano, via Vincenzo Monti, 25, è fatto divieto di assumere nuovi rischi in assicurazione.

Roma, addì 19 giugno 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1926.

Approvazione delle condizioni generali di polizza adottate dalla Società anonima di assicurazioni « Alta Italia », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; e il decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visti i decreti Ministeriali in data 26 dicembre 1925; 19 aprile 1926, e 20 maggio 1926, coi quali la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Alta Italia » con sede in Torino, capitale sociale L. 20,000,000, versato L. 6,500,000, veniva autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni, sulla durata della vita umana, e venivano approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;

Ritenuto che sia da accogliere la domanda della Società intesa a modificare l'art. 15 delle condizioni generali di polizza, approvate con decreto Ministeriale 26 dicembre 1925;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato, in conformità del nuovo testo debitamente autenticato, l'art. 15 delle condizioni generali di polizza della Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Alta Italia » con sede in Torino, in sostituzione di quello approvato con decreto Ministeriale 26 dicembre 1925.

Roma, addì 25 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1926.

Approvazione dei modelli dei buoni del Tesoro ordinari al portatore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i decreti Luogotenenziali 18 maggio 1916, n. 568, e 9 giugno 1918, n. 779, contenenti modificazioni al servizio dei buoni del tesoro ordinari;

Veduti i decreti Ministeriali 10 giugno 1916 e 19 giugno 1918 coi quali vennero approvati i modelli dei buoni medesimi;

Determina:

I buoni del tesoro ordinari al portatore da emettersi dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 sono stampati su carta bianca, la quale porta in filigrana a chiaro-scuro una testina raffigurante l'Italia, le leggende « Regno d'Italia » - « Ministero delle Finanze » ed alcuni motivi ornamentali a filetto chiaro, racchiusi in una cornice a fregio filigranata.

Ciascun buono consta di un foglio, il quale comprende:

a) un fondo a sistema pantografico stampato in color bleu orientale, portante, a grandi caratteri, la leggenda « Ministero delle Finanze »;

b) una cornice ornamentale con il testo, matrice e contromatrice stampati in inchiostro color bleu nero.

Il testo, racchiuso nell'anzidetta cornice, è composto delle leggende « Regno d'Italia » - « Buono del Tesoro al portatore » - « Esercizio 1926-27 », nonchè delle indicazioni relative al valore del buono ed alla relativa serie, alla data e luogo di pagamento del capitale, alla doppia numerazione progressiva del buono, alla data e luogo del rilascio del buono, alla somma versata per l'acquisto, nonchè al tasso d'interesse di cui il buono fruisce.

I buoni dei tagli da L. 50,000 (serie *F*), da L. 100,000 (serie *G*) e da L. 500,000 (serie *H*) portano inoltre l'indicazione del rispettivo valore capitale in traforo.

Due liste verticali con la leggenda « Direzione Generale del Tesoro » racchiuse in targhetta a semplice contorno rettilineo servono a separare il titolo dalla rispettiva matrice e contromatrice.

I buoni sono muniti della firma in fac-simile del direttore generale del Tesoro e del bollo a secco del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETI MINISTERIALI 14 giugno 1926.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maura Filippina Vittoria Rolandi-Ricci, nata a Genova il 26 luglio 1890 da Vittorio e da Canova Regina, trovasi in via di riacquistare a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Rolandi-Ricci il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 giugno 1926 del Consiglio di Stato (sezione I), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maura Filippina Vittoria Rolandi-Ricci il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Giuseppe Agostino Galliani, nato a Genova da Gabriele e da Pizzorni Agostina il 10 novembre 1890, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Galliani il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 giugno 1926 del Consiglio di Stato (sezione 1), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Giuseppe Agostino Galliani il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Rocciamelone ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 25 maggio 1926, n. 78, il signor Giovanni Belluto del fu Giovanni è autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Rocciamelone » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Susa.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie da litro e mezzo litro di vetro color verdognolo, di forma cilindrica a base piana, con collo liscio, senza strozzatura, chiuse con tappo meccanico di porcellana e anello di gomma.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette di forma rettangolare delle dimensioni di mm. 190×130, stampate su carta color azzurro cenerino.

La dicitura è delimitata da un orlo tratteggiato che segue il perimetro ed è impressa in caratteri tipografici. Nella parte più alta dell'etichetta è delimitato un rettangolo alto mm. 24 sul quale è stampato a caratteri rossi alti mm. 16 il nome dell'acqua « Rocciamelone » ed al disotto di esso, in un altro rettangolo alto mm. 15, è impressa la dicitura « Acqua minerale artificiale » a caratteri azzurro intenso alti mm. 7 1/4. Un tratteggio ed un fregio delimitano in alto la parte inferiore dell'etichetta, nel centro della quale è riprodotto un quadro (mm. 59×44) rappresentante la Madonna del Rocciamelone. Sotto di questo, in un rettangolo che interseca l'orlo tratteggiato, è impressa la dicitura « Stabilimento Belluto - Susa (Torino) ».

A sinistra del quadro sono riportati i risultati dell'analisi chimica; a destra dall'alto in basso è impresso: « Acqua da tavola « Batteriologicamente pura ».

Seguono i nomi dei laboratori nei quali furono eseguite le analisi chimica e batteriologica, i nomi degli esecutori, la data di esecuzione e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione; il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a continuare la vendita, a mezzo dei soli farmacisti, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Roncegno ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 18 dicembre 1925, n. 68, la Società acque minerali Roncegno è autorizzata a continuare la vendita, a mezzo dei soli farmacisti, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Roncegno », dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in Roncegno (Trento) di cui la Società è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di vetro color verde oliva con base ad ottagono schiacciato non equilatero portanti impressa su uno dei lati più larghi la parola « Roncegno » della capacità di circa grammi 250 chiuse con tappo di sughero portante impressa a fuoco la parola « Roncegno » protetto da capsula bianca con cerchietto azzurro, con la dicitura « Acque minerali Roncegno ».

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette in nero su carta gialla lucida. L'etichetta è di forma rettangolare (mm. 118×112) ed ha al centro del lato superiore un'appendice analoga alla sagoma della bottiglia. Su questa appendice è impresso lo stemma crociato del Comune sormontato dalla corona civica. La parte centrale dell'etichetta sottostante all'appendice sagomata contiene una vignetta con picchi di montagne ed abeti, attraversata dalla parola « Roncegno » disposta su una riga inclinata da sinistra a destra con caratteri verticali alti mm. 20 e che occupano a sinistra in alto ed a destra in basso, anche i due rettangoli laterali. Tra lo stemma e la vignetta è scritto « Acqua minerale naturale arsenicale - Comune di Roncegno »; alla base della vignetta « Alpi Trentine » e più sotto « Stabilimento bagni minerali »

La parte inferiore dell'etichetta è occupata quasi per intero da un'altra vignetta rettangolare con la riproduzione dello stabilimento balneare, al disotto della quale è stampato su di una sola riga: « La vendita è riservata alle farmacie ». Negli spazi restanti dell'etichetta sono riportati, a sinistra i risultati dell'analisi biologica

e le indicazioni terapeutiche dell'acqua, nonchè, in una riga disposta verticalmente, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, e, in basso, l'indicazione della Società proprietaria. A destra sono inseriti i risultati dell'analisi chimica e le dosi ed il modo di usare l'acqua; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

Bollettino N 139

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 25 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	80 20	Belgio	79 85
Londra	133 146	Olanda	11 05
Svizzera	531 53	Pesos oro (argentino)	25 34
Spagna	448 41	Pesos carta (argent.)	11 15
Berlino	6 52	New-York	27 476
Vienna	3 88	Belgrado	48 50
Praga	81 75	Budapest	0 0387
Romania	12 —	Russia (cervonetz)	142 65
Dollaro canadese	27 41	Norvegia	6 —
Albania	528 —	Oro	530 16

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	69 60
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % ordo	43 —
	5.00 % netto	93 85
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	68 675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 68.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data della ricevuta: 19 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Turi Lionetto fu Francesco, per conto della Cappellania curata nella Chiesa collegiata di S. Croce sull'Arno — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 3, consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso al posto di commissario consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 5 del regolamento approvato col R. decreto 1° febbraio 1912, n. 78;

Visto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1924, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1924, reg. III, foglio 148, col quale venne aperto un concorso per esami ad un posto di commissario consolare;

Determina:

La Commissione incaricata di esaminare gli aspiranti al posto suddetto è composta come appresso:

Zapelloni gr. uff. Federico, consigliere alla Corte dei conti, presidente;

Fioretti comm. Vittorio, capo divisione nella ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, membro;

Pasquetti comm. Paolo, referendario alla Corte dei conti, membro;

De Viti De Marco marchese dott. cav. Antonio, ordinario di finanza alla Regia università di Roma, membro;

Boucherat comm. prof. Giuliano, membro.

Il comm. Romolo Rinversi, capo divisione dei commissari consolari nel Ministero degli affari esteri, disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 aprile 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Candidati ammessi agli esami per il concorso ad un posto di commissario consolare.

Gli esami di concorso per un posto di volontario nella carriera di commissario consolare di cui alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1924, n. 278, avranno principio il giorno 8 luglio 1926, alle ore 12, nel Palazzo già Chigi (corso Umberto I), sede del Ministero degli affari esteri.

A detti esami sono ammessi i seguenti candidati:

Duval Giovanni;

Guasoni Uberto;

Pappacena Eduardo.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.